

MARIA ELMA GRELLI

IL MONASTERO  
DI SANT'ANGELO MAGNO  
DI ASCOLI PICENO  
(SECC. X-XIII)

Estratto da:  
*ATTI DEL XLII CONVEGNO  
DI STUDI MACERATESI*

Abbadia di Fiastra (Tolentino) 18-19 novembre 2006

IL MONASTERO DI SANT'ANGELO MAGNO  
DI ASCOLI PICENO  
(SECC. X-XIII)

Sul versante sud-occidentale della città di Ascoli Piceno, a ridosso delle antiche mura, affacciato sul fiume Castellano che per un lungo tratto lambisce e segna il confine meridionale del territorio ascolano, su una breve spianata degradante dal colle Pelagico che è il *culmen*, l'acropoli dell'impianto romano di Ascoli, sulle vestigia di un ipotetico grandioso edificio romano (1), secondo la tradizione, nell'ottavo secolo, al tempo del vescovo longobardo *Auderis*, fu edificato il monastero benedettino femminile dedicato a S. Michele Arcangelo (2);

---

(1) Cfr. M. PASQUINUCCI, *Studio sull'urbanistica di Ascoli Piceno romana*, in *Asculum I*, Pisa 1982, pp. 101-103; figure 103-104.

(2) Cfr. S. ANDREANTONELLI, *Historiae Asculanae libri IV. Accessit Historiae Sacrae liber singularis*, Patavii 1673, pp. 211-213; S. ANDREANTONELLI, *Storia di Ascoli. Traduzione di Barbara Castelli e Alberto Cettoli. Indici e note di Giannino Gagliardi*, Ascoli Piceno 2007, pp. 40, 76, 185, 282-284; N. MARCUCCI, *Memorie ascolane, o sia istoria cronologica di Ascoli, con le postille e commentari di F.A. Marcucci dell'Immacolata Concezione, Missionario Apostolico, Ascoli sabato 5 ottobre 1755*, ms. Archivio Suore Concezioniste di Ascoli Piceno, p. 101; E.A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane e de' vescovi di Ascoli Piceno*, Teramo 1766, p. CCVIII; G. CIANNAVEI, *Compendio di memorie istoriche spettanti alle chiese parrocchiali della città di Ascoli nel Piceno, e ad altre tanto esistenti che dirute nel circuito di essa e ne' sobborghi*, Ascoli 1797, ristampa anastatica con note ed indici di G. GAGLIARDI, Ascoli Piceno 1995, pp. 250-251, 265; G. FRASCARELLI, Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno (d'ora in poi BCAP), *Fondazioni di ospedali, monasteri e conventi in Ascoli. Sovvenzioni a luoghi pii*, n. 82 *Copia dell'indice [...] Archivio di Sant'Angelo [...]*, p. 42.

nei primi documenti esso fu denominato Sant'Angelo *in Tessello* (3) o Sant'Angelo *de Criptis* (4), in seguito Sant'Angelo *Maior*, Magno (5). Oggi, dell'antico impianto restano la chiesa e l'edificio del monastero, la prima ancora officiata, nonostante i continui rimaneggiamenti subiti in epoche posteriori, reca tracce visibili dell'impianto romanico (6), il monastero, modificato a seguito di successivi interventi, dopo la requisizione e la soppressione seguite all'unità d'Italia (7) fu trasformato e destinato a sede dell'ex ospedale civile (8).

Il monastero di S. Angelo Magno conserva un ricco patrimonio archivistico che dal 1028 al 1804 documenta un'intensa attività religiosa, sociale, economica e politica delle comunità che lo abitarono, nelle alterne vicende e trasformazioni: da fondazione di monache benedettine (secc. XI-XIII) (9) a

(3) Ascoli, Archivio di Stato (d'ora in poi ASA), Fondo Sant'Angelo Magno (d'ora in poi ASAM), Cass. II, perg. 1 (luglio 1101), dove si legge: [...] *ego domina dodā abbatissa de monasterio Sancti Michaelis Arcangeli quod edificatum est inter infra civitatem in locum qui dicitur super ipsum tesellum* [...]; perg. 2 (5 dicembre 1104), dove si legge: [...] *ego prefatus episcopus cumcambiavi, seu commutavi cum vos donna dodā abbatissa de monasterio Sancti Michaelis Arcangeli quod edificatum est intus infra civitatem ascolana supra ipsu tesellu*, pergg. 4 (novembre 1109), 5 (gennaio 1110), 7 (aprile 1120), per il toponimo «tessello» = luogo alto, si veda B. PALUCCI, *S. Angelo in Tessello*, in «Vita Picena», 1986, n. 11.

(4) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 10 (11 maggio 1216, breve di Onorio III).

(5) Il primo documento in cui il monastero è denominato *Sancti Angeli Magni* risale al 9 gennaio 1241, ASA, ASAM, Cass. V, perg. 5.

(6) R. GIORGI, *Le clarisse in Ascoli*, Fermo 1968, pp. 92-94; F. CAPPELLI, *La cattedrale di Ascoli nel Medioevo*, Ascoli Piceno 2000, 399-403.

(7) C. MARIOTTI, *Il monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, Ascoli Piceno 1941, p. 68, dove si legge « Nel settembre 1860, dopo la battaglia di Castelfidardo, le Marche furono annesse al nuovo Regno d'Italia. L'anno seguente il monastero di Sant'Angelo, in virtù del decreto 3 gennaio del R. Commissario Lorenzo Valerio, venne per la terza ed ultima volta soppresso. I suoi beni passarono al demanio; la libreria e l'archivio furono consegnati al Comune di Ascoli e andarono a far parte della Biblioteca civica. Nel 1866 il demanio cedette il monastero insieme con altri conventi allo stesso Comune che lo trasformò in ospedale civile e militare».

(8) *Ibidem*, «Nel 1872 il Comune lo cedette alla Congregazione di Carità e n'ebbe in cambio l'ex convento di Santa Margherita. La Congregazione si servì dell'ex monastero prima come ricovero per le orfane, poi lo ridusse di nuovo ad ospedale».

(9) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 25 (11 giugno 1199); nel documento il pon-

convento di suore damianite (secc. XIII-XV) (10), da monastero di monaci olivetani (secc. XV- XVIII) (11) a monastero di monaci carmelitani (12); esso offre la possibilità di ricostruire anche un contesto di uomini e cose di Ascoli e del suo territorio altrimenti irrimediabilmente perduto.

Il primo merito della tutela del prezioso capitale documentario va alla perizia del monastero, mosso anche da interessi di salvaguardia dei propri diritti, quindi un doveroso riconoscimento spetta ai frati Leonardo d'Ancona e Antonio Maria Marini dell'Ordine dell'Osservanza, alla loro meritoria opera di trascrizione e copiatura dei cartulari dell'Archivio e di inventariazione dei volumi della libreria; l'incarico fu loro assegnato il 9 novembre 1790 dall'abate Valeriano Malaspina, con il dichiarato intento *ne memoria {monasterii} interiret tot codicum originalium prae vetustate prope collabentium* (13). Dopo la

tefica Innocenzo III stabilisce che nel monastero sia osservata in perpetuo la regola di San Benedetto, cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, vol. I, Ascoli Piceno 1996, p. 75.

(10) Cfr. più avanti note 63-65.

(11) Il 9 luglio 1460, per decreto di papa Pio II, le monache di Sant'Angelo Magno furono costrette ad abbandonare il loro monastero a causa della grave decadenza morale in cui versavano per *dissentiones et scandala*; esse furono trasferite nel monastero di Santa Maria delle Donne situato fuori Porta Romana dove erano le suore dello stesso ordine ivi collocate dal vescovo Marcellino Pete nel 1230; lo stesso giorno a Sant'Angelo Magno si insediarono i monaci olivetani che lo avrebbero retto fino alla soppressione, cfr. C. MARIOTTI, *Il monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, pp. 29-30.

(12) C. MARIOTTI, *Il monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, p. 67.

(13) Fra Leonardo d'Ancona e fra Antonio Maria Marini, *ex Ordine Fratrum Minorum de Observantia* furono rispettivamente *amanuensis scriptor et transcriptor Archivi Sancti Angeli Magni Asculani*. L'informazione dell'assunzione dell'incarico da parte dei due Minori Osservanti si desume direttamente dalla dichiarazione degli incaricati, autenticata dal notaio Serafino Rilucanti, il 9 novembre 1790 e convalidata il 10 giugno 1794 dai notai pubblici della città di Ascoli. Nella parte interna della pagina antistante il frontespizio del Tomo I del Digesto, è apposta la lettera di quietanza di cento scudi ricevuti come compenso da Frate Leonardo d'Ancona e frate Antonio Maria Marini dall'abate Malaspina, essa è datata Varano (Recanati), 7 ottobre 1793. Vale la pena di mettere in evidenza le parole rese da Frate Leonardo al Malaspina alla riconsegna del lavoro: egli sottolineava di aver ultimato la fatica tenuto conto dell'amore del Malaspina per il monastero e in considerazione della grande amicizia nei suoi confronti. L'opera dell'abate fu encomiabile anche per l'industriosa attività da lui profusa a favore dell'erezione nel monastero di una fabbrica di maioliche (C. MARIOTTI, *Il*

soppressione post unitaria del monastero e l'incameramento del suo patrimonio, l'elogio della tutela dell'Archivio va attribuito al Comune di Ascoli che lo versò nell'Archivio di Stato (14), dove oggi si conserva; il Comune provvede a custodire anche il ricco patrimonio librario, lasciandolo in custodia della civica biblioteca (15).

Quindi se si vogliono ricostruire, fin dal secolo XI, le dinamiche socio-politiche-culturali e religiose di gran parte della storia ascolana medievale, nella prospettiva certamente di un sistema di potere articolato e composito, non si può prescindere dalla preziosa miniera di informazioni documentarie che emergono dall'archivio di S. Angelo Magno.

Sarebbe certamente più suggestivo ricostruire la realtà «culturale» di una vita comunitaria disciplinata come quella monastica di S. Angelo Magno nella sua dimensione quotidiana: «una *societas* di donne che gestivano tempi, spazi, lavori, economie, una *societas* di cui potevano entrare a far parte a pieno titolo donne, una *societas* la cui autorità - la badessa - era eletta liberamente con il voto di tutte le consorelle, mediante quello che oggi chiameremmo un «suffragio diretto e universale», emergerebbe uno spaccato di storia ricco, variegato e coinvolgente, ma come sosteneva il prof. Wilhelm Kurze, nel suo intervento sulla vita della comunità monastica di S. Salvatore al Monte Amiata, «quando si vuole scrivere la storia di una istituzione monastica, esiste un metodo ben omologato per la ricerca preliminare. Si tenta di ricavare le grandi linee

---

*monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, pp. 55-56). Padre Antonio Maria Marini fu autore anche della *Rubrica eorum omnium quae continentur in libris conciliorum et cernitarum ill.me civitatis Firmi*, in tre volumi manoscritti, conservati presso l'Archivio di Stato di Fermo; egli morì nel 1820.

(14) La consegna fu effettuata nel 1969 in concomitanza con il deposito dell'Archivio Storico Comunale.

(15) Per alcune informazioni sul catalogo della biblioteca del monastero si veda C. ALTILIA, *La biblioteca comunale di Ascoli Piceno nell'Ottocento, inventari, cataloghi ed edizioni marchigiane*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma «La Sapienza», Scuola speciale per Archivistici e Bibliotecari sez. Bibliotecari, Anno Accademico 1996-1997, pp. 68-75; E. IMPICINI, *La nascita della biblioteca comunale «G. Gabrielli» di Ascoli Piceno e la formazione delle sue raccolte storiche*, in *Collectio Thesauri. Dalle Marche tesori nascosti di una collezione illustre*, a cura di M. MEI, vol. I, Tomo I, Firenze 2005, pp. 655-658.

dello sviluppo storico del monastero dalle fonti cronachistiche. Poi si prende in considerazione il fondo delle pergamene per arricchire il quadro rilevato dalle cronache con dettagli dei settori: proprietà, organizzazione della proprietà, economia, storia sociale etc. perché le asciutte e laconiche pergamene offrono ben poco per descrivere ciò che noi intendiamo per vita di un monastero» (16).

Visto tuttavia che le fonti narrative per S. Angelo Magno non esistono e non possono servire a preparare il fondamento di una visione generale, ripercorrendo analiticamente il ricco e ben conservato fondo archivistico, con l'intento di narrare forse in futuro in una monografia le vicende plurisecolari del monastero che meritano di essere sviluppate compiutamente (17), per ora, con questo mio contributo ho cercato di cogliere alcuni nodi problematici della vita del monastero dall'XI al XIII secolo, cioè:

- i momenti istituzionali più rilevanti in cui il monastero fu coinvolto direttamente o indirettamente nei trapassi di regime, evidenziando, per quanto possibile, le ragioni ispiratrici e le logiche del suo agire;

---

(16) W. KURZE, *La vita della comunità monastica di S. Salvatore al Monte Amiata e il suo ambiente*, in *I rapporti tra le comunità monastiche benedettine italiane tra alto e pieno medioevo*, San Pietro in Cariano (VR) 1994, pp. 269 ss.

(17) Fino ad oggi, gli unici studi editi che si riferiscono all'argomento specifico sono di C. MARIOTTI, *Il monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, Ascoli Piceno 1941; G. BARTOCCI, *Il monastero di Sant'Angelo e il Comune di Ascoli (1250-1300)*, Macerata 1972; C. ROSSI, *S. Angelo Magno ad Ascoli: bilancio di una comunità monastica*, in *Immagini della memoria storica Anno VIII*, Acquaviva Picena (AP) 2003 dove la studiosa analizza la comunità monastica dall'interruzione della permanenza delle monache nel monastero, il 12 agosto 1460, con particolare riferimento al secolo XVI, prendendo in considerazione la scrittura III del tomo VI; C. CIAFFARDONI, *Giurisdizioni e proprietà del monastero di Sant'Angelo di Ascoli nei secoli XI-XIII*, tesi di laurea, facoltà di Lettere Moderne, Bologna (1976-1977); F. BIANCHI, *Documenti per la storia giuridica ascolana: le pergamene del monastero di Sant'Angelo Magno (sec. XII)*, tesi di laurea, facoltà di Giurisprudenza, Teramo (1984-1985); E. TEDESCHI, *Le pergamene del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli Piceno*, tesi di laurea, facoltà di Storia e Conservazione BB.CC., Macerata (2001-2002); L. SGATTONI, *Le pergamene di Sant'Angelo Magno di Ascoli Piceno (1246-1259)*, tesi di laurea, facoltà di lettere, Macerata (2001-2002); D. GABRIELLI, *Le pergamene di Sant'Angelo Magno (1028-1229)*, tesi di laurea, facoltà di lettere, Macerata (2001-2002).

- l'entità patrimoniale dei beni di S. Angelo Magno come si costituì per donazioni, acquisizioni, lasciti, permuta e prevalente distribuzione di proprietà su aree strategiche di controllo, secondo sempre più consapevoli parametri di gestione;
- eventuali segni caratterizzanti aspetti di vita comune o fenomeni di costume;
- le decisioni religiose spontanee o imposte con riferimento alle trasformazioni ecclesiali, alle emergenze devozionali, alle scelte riguardanti l'organizzazione di chiese e luoghi di culto;
- la produzione culturale e le tracce di una lunga serie di opzioni artistiche ed estetiche, in qualche caso ancora evidenti sui manufatti, segno di oculate scelte anche in questo ambito della vita associata.

### Le origini

I tempi e i modi della fondazione del monastero di Sant'Angelo Magno (cfr. sopra) sembrano rispondere ad un *topos* ricorrente nella ricostruzione dell'origine di molte istituzioni benedettine femminili coeve (18) e, pur in mancanza di fonti documentarie contemporanee, si può ipotizzare che l'epoca della sua istituzione e dotazione si possa far risalire all'VIII-IX secolo, come sostenuto dalla tradizione, sulla base delle seguenti considerazioni:

- *Auderis aepiscopus esculanus*, ritenuto il presule di estrazione longobarda che assistette a questa e ad altre fondazioni benedettine nel territorio ascolano: Santa Maria di Solestà (19), San Pietro in Castello (20), San Lorenzo

(18) Cfr. M.E. GRELLI, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno: signoria territoriale e rapporti di potere tra VIII e XI secolo*, in *Farfa abbazia imperiale*, a cura di R. DONDARINI, *Atti del convegno internazionale, Farfa-Santa Vittoria in Matenano*, 25-29 agosto 2003, S. Pietro in Cariano (VR) 2006, pp. 73-78.

(19) Cfr. E. LUZI, *Gli antichi monasteri benedettini in Ascoli Piceno*, Fermo 1877; M.E. GRELLI, *Santa Maria di Solestà da possedimento farfense a santuario di San Serafino in Spiritualità e cultura nell'età della riforma della chiesa. L'ordine dei cappuccini e la figura di San Serafino da Montegranaro*, a cura di G. Avarucci, Roma 2006, pp. 335-371.

(20) G.I. CIANNAVEI, *Compendio di memorie storiche*, pp. 44-56.

alle Piagge (21) e dei Santi Benedetto e Mauro nella valle del Tronto (22) resse la Chiesa locale dal 745 al 780 (23), come risulta anche dal documento del 776 riportato nel *Regesto di Farfa* (24) nel quale è menzionato insieme con *Lupo comes de Esculo* (25), *Gualtarius aepiscopus de Firmo* (26), *Lupo comes de Firmo* (27) ed altri vescovi, conti e gastaldi (28) come partecipante ad un placito organizzato a Rieti da Ildebrando, duca di Spoleto (29), per la discussione della vertenza sorta tra

(21) S. ANDREANTONELLI, *Istoriae ascolanae*, p. 222; A. FRANCHI, *Nicolaus papa IV (1288-1292)*, Ascoli Piceno 1990, pp. 88, 186, 273;

(22) U. PICCIAFUOCO, *L'Abbazia dei SS. Benedetto e Mauro presso il fiume Tronto*, Centobuchi (AP) 1984.

(23) S. PRETE, *I più antichi vescovi di Ascoli Piceno (secolo IV-XII)*, in *Studia Piceana*, Macerata 1984, vol. 49, p. 4; S. ANDREANTONELLI, *Historiae ascolanae*, p. 234; F. UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. I, Venezia 1717, coll. 442-443; F.A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane*, pp. CCVIII-CCIX, l'autore riferisce di aver letto personalmente un'iscrizione riguardante il vescovo «ivi nominato Cliele» nella cassa sepolcrale di S. Agostino eremita, depositata nel cortiletto davanti alla sacrestia del duomo di Ascoli. Di tale iscrizione e cassa, a pochi mesi dalla ricognizione, Marcucci già lamentava la scomparsa. Per la trascrizione dell'iscrizione vedi N. MARCUCCI, *Memorie ascolane*, p. 101.

(24) G. DI CATINO, *Il regesto di Farfa*, a cura di I. GIORGI e U. BALZANI, vol. II, Roma 1879, doc. 97 (anno 776), p. 89.

(25) *Ibidem*, si tratta del più antico riferimento documentario relativo ad un *comes* ascolano, a due anni dalla vittoria di Carlo Magno sui Longobardi, quindi è il primo conte franco.

(26) *Ibidem*, F. UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. I, col. 683.

(27) G. DI CATINO, *Il regesto di Farfa*, vol. II, p. 89; cfr. A.C. PALAZZI CALVORI, *I monaci di Farfa nelle Marche, Il presidio farfense*, Ancona 1957, p. 17; E. TAURINO, *Organizzazione territoriale della Contea di Fermo nei secoli VIII-X. La persistenza della distrettuazione minore longobarda nel ducato di Spoleto: i gastaldati minori*, in *Studi Medievali*, XI, II, 1970, p. 666; D. PACINI, *Possessi e chiese farfensi nelle valli picene del Tenna e dell'Aso*, in *Atti e Memorie*, 86 (1981), Ancona 1983, p. 341; IDEM, *Fermo e il fermano nell'Alto Medioevo. Vescovi, duchi, conti e marchesi*, in *Per la storia medievale di Fermo e del suo territorio. Diocesi, ducato, contea, marca. (Secoli VI-XIII)*, Fermo 2000, pp. 37-38.

(28) G. DI CATINO, *Il regesto di Farfa*, vol. II, p. 89, altri personaggi presenti al placito sono: *Adeodatus aepiscopus*, *Vadbertus episcopus balbensis*, *Alo comes* e *i castaldii [...]* *Rimo [...]* *reatinus*, *Maiorianus [...]* *de Furcone*, *Ansaus [...]* *de Balba*, *Gumpertus*, *Nordo*, *seu Campo [...]* *sive Citherius*.

(29) Per i riferimenti ad Ildebrando I duca di Spoleto nel *Regesto di Farfa* cfr. vol. I, Roma 1934, *Indice delle persone*, p. CIX, alla voce: *Hildebrandus I, dux ducati Spoletani*. Per i rapporti di Ildebrando I con Ascoli vedi F.A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane*, pp. CCIX-CCX.

Sinualdo vescovo di Rieti e il monastero benedettino di S. Maria di Farfa (30).

Proprio a Rieti nel 751, i duchi di Spoleto Lupo ed Ermelinda avevano messo sotto la protezione di Farfa un monastero femminile dedicato a S. Giorgio, *monasterium puellarum Sancti Georgii martiris Christi, prope muro civitatis reatine* fondato da loro a ridosso delle mura, con il preciso e dichiarato intento di creare un'occasione di fusione fra genti franche e longobarde, *ut ibidem congregatio sanctimonialium dignitas esse debeat quas ibi dominus dignitas fuerit aggregare tam in corales quam de diversis provinciis [...] Hoc est langobardas vel francas* (31). I monasteri femminili nell'Italia longobarda si rivelarono idonei laboratori d'integrazione, decisivi protagonisti dell'incontro di culture, luoghi di convergenze altrimenti insperate nella congerie di stirpi, che caratterizzò l'alto medioevo europeo. Il re longobardo Liutprando, nel suo primo editto, nel dare inizio alla lunga ed intensa attività legislativa che contrassegnò la sua opera di governo, inserì i capitoli 30, 76, 95 e 100 che trattavano della scelta monacale delle donne (32). Nella prima metà dell'ottavo secolo quindi il fenomeno della fondazione di monasteri femminili doveva essere così in espansione da indurre il sovrano, che ne aveva intuito e valutato le potenzialità di sviluppo, ad intervenire per regolarne le ragioni organizzative ed esercitarvi indirettamente una vigilante attività di gestione e di controllo;

- il *monasterium Sancti Angeli* è menzionato la prima volta nel *preceptum confirmationis* dell'imperatore Corrado II al vescovo Berardo I nel 1037, dove è nominato fra i beni donati nel 983 da Ottone II, suo *antecessor*, ad Adamo vescovo di

(30) Per una sintesi di studi aggiornata sull'imperiale abbazia di Farfa e in particolare per i riferimenti alla sua presenza nel Piceno medievale si veda *Farfa abbazia imperiale*, a cura di R. DONDARINI.

(31) G. DI CATINO, *Il Regesto di Farfa*, vol. II, doc. 17 (751), pp. 32-33.

(32) Il dato è tanto più significativo se si tiene conto del fatto che gli editti dei re longobardi generalmente non presentano riferimenti di interesse ecclesiastico, eccezione fatta per le isolate considerazioni relative ai danni alle chiese (Rot 35), ai figli illegittimi (*Liut.* 32), alla condanna del vaticinio (*Liut.* 84), al falso giuramento (*Liut.* 72, 144), cfr. N. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Urbino 1994, pp. 103-104 con particolare riferimento alla nota 45.

Ascoli e abate di Farfa (33), probabilmente è da intendersi compreso nei beni *mobilibus et immobilibus, videlicet agris, campis cultis et incultis, servis, ancillis utriusque sexus, familiaribus, monasteriis, ecclesiis, capellis* [...] che l'imperatore Ottone aveva considerato *posita ... in territorio asculano* (34). La citazione lascia intendere che si tratta di un istituto ben consolidato fra le proprietà del demanio regio, quindi non è improbabile che il beneficio, in quanto di patronato ducale longobardo, fosse stato incamerato dai nuovi dominatori in seguito alle vicende politiche che determinarono l'affermazione del regno franco e quindi il successo della dinastia ottoniana (35). La conferma della giurisdizione imperiale sul monastero del resto emerge chiaramente dal diploma di Lotario III a favore della Chiesa di Ascoli e del suo vescovo, emesso il 18 agosto 1137, nel quale si legge testualmente: *Confirmamus et donamus [...] monasterium Sancti Angeli in eadem civitate constructum, quod iuris nostri esse dinoscitur* (36);

- la dedicazione a San Michele Arcangelo, il difensore nella lotta contro le insidie del diavolo e il protettore delle anime nel terribile giudizio, scelta dal fondatore patrono

(33) Archivio Capitolare di Ascoli Piceno, d'ora in poi ACAP), sez. A, perg. 4, cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, Ascoli Piceno 1995, pp. 46-52, [...] *quomodo antecessor noster bone memorie Otto imperator, pro Dei nomine, ac pro remedio anime sue eiusdem sancte Asculane Ecclesie, presuli nomine Adam eiusque successoribus donavit, et per preceptum sue confirmationis corroboravit omnem terram sui episcopii, tam ad matricem ecclesiam pertinentem infra et extra civitatem sitam, quamque ad ceteras ecclesias maiores et minores, videlicet plebes et cappellas sive monasteria ad predictam ecclesiam respicientia, quorum vocabula hec sunt: monasterium Sancti Angeli, quod situm est infra civitate, [...]*.

(34) ACAP, sez. A, perg. 2, diploma originale, cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, pp. 30-35.

(35) Sull'evoluzione del ducato longobardo si veda S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1978 (Studi storici dell'Istituto storico italiano per il medioevo, fasc. 109), pp. 27-29; per la società del secolo VIII e la transizione di Carlo Magno si veda P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Bari 1998, pp. 74-138; per il ducato di Spoleto e la dominazione longobarda nel ducato di Fermo si veda D. PACINI, *Per la storia medievale di Fermo e del suo territorio. Diocesi, ducato, contea, marca. (secoli VI-XIII)*, Fermo 2000, pp. 18-39.

(36) A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, pp. 86-87.

per il monastero e poi per l'annessa chiesa, rientra tra gli agionimi di chiara derivazione longobarda; la dedicazione a Sant'Angelo, infatti, ebbe particolare fortuna proprio a partire dalla seconda metà del VII secolo, quando la venerazione di S. Michele divenne culto ufficiale della monarchia longobarda; inoltre la collocazione a ridosso delle grotte del colle Pelagico, per cui si giustifica il toponimo *de cryptis* (cfr. sopra), fa di esso un centro nato probabilmente come raccordo di un sistema insediativo di santuari *ad instar Gargani* che si snodava lungo la dorsale dell'Appennino umbro-marchigiano-abruzzese e in cui si colloca anche S. Angelo in Vulturino sulla Montagna dei Fiori (37);

- i reperti archeologici emersi o rinvenuti ed alcune emergenze architettoniche attestano, senza ombra di dubbio, l'esistenza nel sito di una costruzione imponente, che i più identificano con un luogo pagano esaugurato (38);
- il disco lavorato a bassorilievo, proveniente dalla torre di S. Angelo Magno e oggi conservato nel deposito lapidario del Comune è databile VIII-IX secolo, e costituiva la parte centrale di un recinto presbiterale (39);
- sul territorio ascolano, come risulta dal *Regesto di Farfa*, fin dal secolo X erano presenti le tracce di una *terra Sancti Angeli*, contigua ad un'altra appartenente all'episcopio ascolano (40), in un distretto territoriale tra Valle Fiorana

(37) Per il modello santuarioale diffuso lungo le vie della transumanza ascolo-teramana, con particolare riferimento alla grotta di S. Angelo in Vulturino cfr. M. SENSI, *Eremitismo e culto micaelico nella Montagna dei Fiori in età federiciana in Esculum e Federico II. L'imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della memoria*, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1998, pp. 309-327, IDEM, *Dagli eremiti benedettini al movimento fraticelliano ad Ascoli, in I Francescani dalle origini alla controriforma*, a cura di G. GAGLIARDI, Ascoli Piceno 2005, pp. 87-111. Per il culto micaelico legato alla grotta dell'Arcangelo sul Gargano, cfr. A. PETRUCCI, *Aspetti del culto di S. Michele sul monte Gargano*, in *Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla I crociata*. Atti del IV Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale, Todi 1963, pp. 145-180; G. OTRANTO-C. CARLETTI, *Il santuario di S. Michele arcangelo sul Gargano dalle origini al secolo X*, Bari 1990.

(38) Cfr. sopra nota 1.

(39) F. CAPPELLI, *La cattedrale di Ascoli nel Medioevo*, p. 425.

(40) G. DI CATINO, *Il regesto di Farfa*, vol. III, doc. 361 (956), pp. 65-66.

e Colonnata a nord di Ascoli lungo il torrente Chiaro, dove il monastero di S. Angelo Magno documenta fin dai primi atti scritti l'esercizio dei suoi diritti giurisdizionali (41);

- nel primo documento conservato nell'archivio del monastero, risalente all'anno 1028, riguardante una concessione di terra situata presso il gualdo di Ceresia, è dichiarato esplicitamente che *domina Odoisa*, badessa del monastero *Sancti Michaelis Arcangeli* con il consenso di Ansaldo, consorte del monastero (42), ricevette dai beneficiari quaranta soldi che furono utilizzati *ad opus monasterii [...]* *in restauratione* (43). Quindi se nel 1028 era già necessa-

(41) Un'importante proprietà in Colonnata è registrata in un rogito stilato nel dicembre 1104 dal quale emerge che la badessa *Doda* ricevette in permuta dal vescovo di Ascoli Alberico 8 sestari e 5 pugilli di terra con palazzo e casa *infra civitate ascolana*, sotto il monastero, *vocabolum supra ipsa placza* con i confini così definiti [...] da capo [...] *via publica*, sugli altri due lati proprietari con i loro consorti e terra del monastero; un sestario e 5 pugilli di terra nel luogo detto *casa penta*; un mulino macinante confinante con il mulino di Pietro *Iohannis* e di *Acto presbiter* e un altro mezzo mulino con l'annesso saliceto e un *gurgo de maceratorium* nel luogo detto *insula de pile* presso il *fluvio Castellano*, confinante da capo con una forma, da piedi con il corso dell'acqua, da un lato con il mulino di *Tedemario Iohannis* e dall'altro con il mulino di *Morello Carbonis*; un *sedimen* di mulino con il gorgo nel luogo detto *arebosela*; sette moggi di terra e vigna a *Piagge ubi nominatur Gualdum* confinante su tre lati con la *via publica*, una vigna di 4 moggi con *servitio de filia Faidoni Marie*; nove moggi di terra *ad ipsa lama subtus ecclesia S. Juste*; venticinque moggi di terra. In cambio *Doda* diede al vescovo venticinque moggi di terra che erano il beneficio retto da *Raniero Rodaldi in Colonnata*, una patena di oro purissimo del valore di trentuno bisanti; una cassa d'argento del valore di ventitre soldi e altra mobilia per un valore di centoventi soldi. Alla stipula dell'atto, fedatto da notaio Morico, assistettero quattro *boni homines*: *Siolfus Ansonis*, *Odemundus Stabilis*, *Ferracius Rozolini* e *Mainardus camerarius et vicedominus*. ASA, ASAM, Cass. II, perg. 2 (5 dicembre 1104); per il vescovo Alberico cfr. E.A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane*, pp. CCXXIII-CCXXIII.

(42) Per la consorte ed il ruolo svolto nell'ambito dei rapporti vassallatici, cfr. J. HEERS, *Il clan familiare nel medioevo*, Napoli 1983; IDEM, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale*, Milano 1983.

(43) ASA, ASAM, Cass. I, perg. 1 (aprile 1028). Il documento merita di essere analizzato anche sotto l'aspetto linguistico, infatti, il notaio usa un latino molto corrotto con una chiara influenza del volgare parlato, pertanto è possibile cogliere l'influenza locale della pronuncia, cfr. F. ARNALDI, *Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon imperfectum*, *Archivium Latinitatis Medii Aevi*, X, 1936 ss.; D. NORBERG, *Manuale di latino medievale*, a cura di M. OLDONI, Cava dei Tirreni, 1999; si veda in particolare, A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti*

rio intervenire in un'opera di restauro dell'edificio si deve supporre che la sua edificazione risalisse almeno ad un secolo prima;

- nei documenti si comincia a parlare esplicitamente di *ecclesia* solo dal 1160 e non prima, allorché in un atto di vendita compare un tale *Giso Rainerii* [...] *preordinatus ecclesie Sancti Michaelis Arcangeli* (44).

#### *I momenti istituzionali più significativi*

Per quanto riguarda il coinvolgimento del monastero nelle logiche di potere, è interessante notare che, dopo essere stato sempre confermato ai vescovi di Ascoli dagli imperatori: Enrico III (45), Lotario III (46), Corrado III (47), Federico Barbarossa (48), alla fine del XII secolo, la badessa Almergarda e le monache, con tutti i loro uomini, beni e possedimenti situati in città e nel comitato di Ascoli, nella città e comitato di Fermo, nel distretto dell'abbazia di Farfa furono accolte sotto la protezione di Enrico VI (49), con il preciso divieto a qualsiasi persona secolare o ecclesiastica, tra cui: *episcopus, civitas, consul, commune* di imporre ingiuste esazioni. Il diploma fu concesso dal re nel 1187, al tempo della sua seconda permanenza ad Ascoli e il riferimento a vescovo, città, console, comune, nonché le persone presenti alla redazione del documento confermano il clima di grandi trasformazioni istituzionali che stava vivendo la città di Ascoli e il ruolo filoghibellino che il monastero di Sant'Angelo Magno assunse nelle schermaglie diplomatiche di quegli anni (50).

---

*nell'Italia medievale*, Roma 2006, pp. 17-35 per l'analisi di una *charta* italiana altomedievale con le considerazioni riguardanti la lingua e la scrittura. V. Appendice I.

(44) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 14 (17 maggio 1160).

(45) A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, pp. 76-77.

(46) Cfr. sopra nota 36.

(47) A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, pp. 96-97.

(48) *Ibidem*, pp. 106-107.

(49) *Ibidem*, pp. 128-132.

(50) M.E. GRELLI, *Le dinamiche socio-politiche del comune ascolano nel secolo XIII, in Esculum e Federico II*, pp. 89-119.

Dodici anni dopo Innocenzo III, inserendosi coerentemente nelle dinamiche politiche in atto, attento a contenere le spinte eversive emergenti dalle nuove realtà sociali, pronto a rinsaldare la fedeltà di tutta la Marca alla Sede Apostolica subito dopo l'abbandono di Marcovaldo d'Anweiler, l'11 giugno 1199 concesse alla badessa Marsibilia e alle sue consorelle una bolla di protezione con la quale, oltre al riconoscimento dei beni, egli garantiva loro il diritto di eleggere direttamente i presbiteri per le chiese parrocchiali di loro pertinenza, da presentare successivamente al vescovo diocesano dal quale le monache dipendevano *in spiritualibus* e la licenza, in caso di interdetto, di celebrare *divina officia* (51).

Nella prima metà del XIII secolo, il ruolo emergente del monastero di S. Angelo Magno nel territorio ascolano rispetto ad altre signorie locali ebbe la sua massima espressione nei rapporti intrattenuti con Federico II. Tre documenti testimoniano tre diverse fasi politiche e sono coerenti con un preciso progetto filo-imperiale assunto dall'istituto monastico. Il primo diploma di protezione del 1220 a favore della badessa Catelgrima presenta lo stesso contenuto di quello concesso al monastero da Enrico VI; esso fu emanato subito dopo l'elezione imperiale di Federico (52). Il secondo fu emesso dall'imperatore a Foggia nel 1227 per richiesta inoltrata dalla badessa tramite un nunzio, pochi mesi prima della sua scomunica; nel documento Alteggrima è definita dall'imperatore *fidelis nostra* (53). Il terzo è una copia dello stesso diploma, redatta il 27 maggio del 1242, durante l'assedio di Ascoli da parte delle truppe imperiali fredericiane, un mese prima dell'espugnazione della città. In previsione del precipitare degli eventi, il monastero di S. Angelo Magno cercò di riaffermare palesemente la protezione imperiale goduta; l'atto è sottoscritto e confermato da *Berardus iudex ordinarius a domino Frederico serenissimo imperatore constitutus* (54).

---

(51) Cfr. più avanti nota 221.

(52) A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale, da Carlo Magno a Federico II (800-1250)*, pp. 200-203.

(53) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 25 (gennaio 1227); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Imperiale*, pp. 220-224.

(54) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 26 (27 maggio 1242).

I papi non rimasero tuttavia indifferenti alle scelte operate dal potente monastero ascolano: tra il 1217 e il 1224 Onorio III inviò alla badessa e alle religiose quattro bolle, la prima di protezione solenne su badessa e consorelle (55), una diretta al priore della chiesa di San Giovanni e ad un canonico ascolano perché intervenissero a favore della restituzione dei beni illecitamente alienati al monastero di S. Angelo Magno (56); con la terza stabiliva che il monastero non potesse ricevere più di dodici monache e due cappellani per un periodo di dodici anni, fino a un incremento delle risorse dello stesso (57); con la quarta del 24 agosto 1224 ribadiva tutti i privilegi e i beni accordati al monastero dai suoi predecessori (58). L'11 maggio del 1227 Gregorio IX, a pochi mesi dalla scomunica da lui comminata a Federico II, con bolla solenne concesse ad Altegrima la protezione apostolica, confermando i privilegi concessi dai suoi predecessori (59); lo stesso pontefice l'8 novembre 1235 ricorreva al vescovo aprutino perché mettesse fine alle ingiuste collette ed esazioni che l'abate farfense imponeva in Santa Vittoria in Matenano e in Montelparo agli uomini soggetti alla badessa e al convento del monastero di Sant'Angelo (60). L'anno dopo egli ratificava con un breve la soluzione del contenzioso sorto tra il monastero di Sant'Angelo Magno e Berardo, abate di Farfa, per chiese, uomini e terre *de Vico Trebbiani, Rotelliani, Torrite et vallis et montis Cucume* (61). In quello stesso anno *Dominicus Iacobi Berardi* sindaco e procuratore della badessa e del convento del monastero di Sant'Angelo Magno si rivolgeva al papa contro ufficiali chierici e laici per il posses-

(55) *Ibidem*, perg. 10 (11 maggio 1217); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 96.

(56) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 17 (5 giugno 1223); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 99.

(57) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 18 (10 giugno 1223); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 100.

(58) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 19 (24 agosto 1224); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 104.

(59) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 27 (11 maggio 1227); cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 110.

(60) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 24 (8 novembre 1235).

(61) *Ibidem*, perg. 25 (22 marzo 1236).

so di una chiesa in Mozzano (62). Gregorio IX il 24 maggio del 1239, su ripetuta istanza delle monache, concesse *dilectis in Christo filiabus abbatissae et conventui monasterii Sancti Angeli esculani ordinis Sancti Damiani la Forma vitae* già redatta e data alle Damianite quando era ancora cardinale Ostiense (63). Si tratta della seconda redazione della «forma di vita religiosa patrocinata e organizzata dalla sede apostolica, soprattutto per iniziativa del cardinale Ugolino d'Ostia, formulata in accordo con Onorio III a partire dal 1218» e la cui origine è del tutto indipendente dalla comunità di Chiara (64). La bolla ascolana, che contiene il primo esemplare noto per la penisola italiana, è la seconda redazione della *forma vivendi* e presenta alcune aggiunte, come la professione della regola di S. Benedetto e ci fa conoscere l'importante cambiamento deciso dalla comunità ascolana, un avviamento all'osservanza più tardo rispetto ad altre adesioni verificatesi nelle Marche, ma che nello stesso tempo lascia supporre che la scelta sia stata motivata più da logiche di opportunità che da ragioni di fede: l'ordine di San Damiano «era il primo Ordine esclusivamente femminile, ben governato e garantito dalla sede papale» (65). La *forma vitae* giungeva nel clima confuso e turbolento dell'arrivo nell'ascolano delle truppe guidate da re Enzo che già aveva sottomesso numerose città marchigiane ed occupato i punti strategici degli itinerari militari (66) e negli anni che avevano visto un'affermazione già consistente del fenomeno francescano nelle

(62) *Ibidem*, perg. 32 (16 giugno 1238).

(63) Cfr. J. SBARALEA, *Bullarium franciscanum*, I, Romae 1759, pp. 263-267; ASA, Fondo San Francesco, perg. 2; cfr. M.C. MARANO, *Le clarisse nelle Marche. Gli insediamenti del XIII secolo, Collectanea franciscana*, 67 (1997), pp. 128-130.

(64) Per una corretta definizione dei termini Damianite, Francescane, Clarisse, Secondo Ordine e per un necessario chiarimento, alla luce dei più recenti contributi della storiografia, delle differenze esistenti tra le diverse esperienze religiose femminili del XIII secolo, il monachesimo femminile legato a Chiara e l'Ordine dei frati Minori, si veda M.P. ALBERZONI, *Da San Damiano all'Ordine di santa Chiara*, in *I francescani dalle origini alla controriforma*, a cura di G. GAGLIARDI, Ascoli Piceno 2005, pp. 113-135.

(65) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 35 (27 maggio 1239).

(66) M.E. GRELLI, *Le dinamiche socio-politiche del comune ascolano nel secolo XIII*, pp. 109-110.

Marche (67), grazie anche al favore accordato in città al nuovo ordine dal vescovo di Ascoli Marcellino Pete, che si rivelò uno dei più potenti antagonisti guelfi di Federico II (68). Nello stesso tempo le spinte centrifughe sollecitate dal comune Ascolano nei confronti degli antichi sudditi fedeli al monastero, desiderosi di inurbarsi, fecero presumere alle monache che forse era il caso di andare incontro al nuovo, almeno formalmente, anche se a pochi giorni di distanza dalla concessione della bolla che le faceva seguaci di una nuova regola, *abbatissa et conventus monialium inclusarum monasterii Sancti Angeli esculani ordinis Sancti Damiani* rivendicarono dal papa privilegi e immunità. Infatti, il 27 maggio con la protezione apostolica erano loro confermati dal pontefice beni e proprietà (69). Di fatto Gregorio IX, facendo appello anche al vescovo ascolano Teodino perché non gravasse le monache con *indebitis exactionibus* e si accontentasse di ridurre a metà il censo della cera da loro dovuto alla Chiesa locale, il 13 giugno 1239 concesse che *dilecte in Christo filie, abbatissa et conventus monialium inclusarum monasterii Sancti Angeli esculani ordinis Sancti Damiani* avessero e ricevessero rendite e proprietà in comune e le conservassero liberamente (70). Innocenzo IV il 21 agosto del 1244, a pochi anni dalla sua approvazione di una regola per Chiara che, di

fatto, differiva per i motivi sopra esposti da quella inviata alla badessa e al convento di Sant'Angelo Magno da Gregorio IX, dovette rassicurare le monache circa il contenuto della regola benedettina per cui erano nate relativamente a «povertà, castità e obbedienza» (71). Lo stesso pontefice intervenne in più occasioni per rispondere alle suore che si lamentavano di non riuscire ad assolvere pienamente i rigorosi dettami della regola dell'ordine di San Damiano prima concedendo delle agevolazioni (72), poi dispensandole dall'osservanza di alcune pratiche, precetti e voti, con la promessa dell'invio della *forma vivendi de novo correctae* (73), salvaguardandole da convocazioni in giudizio imposte *a quoquam per litteras apostolicas* (74), con la preoccupazione di garantire ad esse una valida cura da parte di frati minori *providi et discreti* (75). Tra febbraio e aprile del

(67) *I Francescani nelle Marche, secoli XIII-XVI*, a cura di L. PELLEGRINI e R. PACIOCCO, Cinisello Balsamo (MI) 2000, con particolare riferimento alle pp. 12-54, 84-113.

(68) M.E. GRELLI-A. ANSELMINI, *Il vescovo Marcellino Pete e Federico II*, in *Federico II e le Marche*, a cura di C.S. FONSECA, Roma 2000, pp. 85-98.

(69) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 35 (27 maggio 1239): [...] *Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam vigore equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecte in domino filie vestris iustis postulationibus grato concurrentes affectu personas vestras et ipsum monasterium Sancti Angeli in quo divino vacatis obsequio cum omnibus bonis que impresentiarum laudabiliter possidetis et in posterum iustis modis prestante domino poterit adipisci sub beati petri et nostra protectione suscipimus specialiter autem terras possessiones et alia bona vestra sicut [...] nunc pacifice possidetis vobis et eidem monasterio per vos auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. [...]*, cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 139.

(70) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 36 (13 giugno 1239); si veda A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241)*, p. 141.

(71) Il papa informava le monache che dovevano tranquillizzarsi, anche se nel proemio della nuova regola di San Damiano si leggeva che le suore che l'avrebbero seguita erano tenute ad osservare la regola di San Benedetto, perché per loro non si trattava di osservare due regole, in quanto la Regola di San Benedetto, sostanza della regola di altre religioni, non le «legava» *ad aliud nisi ad obedientiam, abdicationem proprii et perpetuam castitatem*. ASA, ASAM, Cass. V, perg. 20 (21 agosto 1244); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, vol. II, Ascoli Piceno 1999, p. 13.

(72) Il pontefice il 17 luglio 1245 chiariva espressamente: [...] *concedimus quod vino et pulmentis non ostante mandato abstinentie quod in eadem formula continetur omni tempore tam sanis quam aliis liceat vobis uti, excepta sexta feria, qua omnes preter debiles et infirmas semper in pane et aqua ieiunent, non tamen infra octavas Pasche, nisi forte in ipsa feria venerit, dies Natalis Domini vel alia solemnitatum Marie Virginis aut monasterii vestri festivas principalis [...]*. Inoltre concedeva loro di avere sempre libero uso di *sacconum et capitalium cum palea* fermo restando l'obbligo di rispettare il silenzio *secundum statuta ipsius formule cum summa diligentia*, eccezion fatta per le necessità delle suore inferme e per le *servientes* che le dovevano accudire, le quali *in infirmitario* avevano *potestatem loquendi que necessaria et utilia*. Al confessore era concesso di infliggere loro penitenze per trasgressioni ed eccessi commessi, tranne le pene che dovevano essere decise dalla badessa *secundum consuetudinem et observantiam regularem*. ASA, ASAM, Cass. V, perg. 23 (7 luglio 1246); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 15.

(73) ASA, ASAM, Cass. V, perg. 26 (23 agosto 1247); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 31.

(74) ASA, ASAM, Cass. V, perg. 24 (6 settembre 1246); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 25.

(75) Innocenzo IV volendo provvedere con paterna sollecitudine *paci et salutis* delle monache di S. Angelo Magno sollecitava i ministri generali e provinciali della Marca Anconetana dell'Ordine dei frati Minori a scegliere frati adatti ad

1251, morto Federico II, Innocenzo IV inviò alle monache di S. Angelo Magno cinque brevi: con il primo concedeva loro licenza di ricevere fino a cento libbre *provisinorum* da usurai e responsabili di voti mancati come scomputo di pena, tranne il *voto crucis* (76); il secondo, Innocenzo IV lo destinò al preposito della chiesa di Sant'Eutizio di Offida perché provvedesse ad evitare molestie alle monache di Sant'Angelo Magno procurate da quelli che *nomen domini in vacuo recipere non formidant* e quindi presumono *ipsas molestare* (77); con il terzo il papa ribadì il fatto che le monache di Sant'Angelo Magno non potevano *compelli [...] invite ad receptionem seu provisionem alicuius in pensionibus vel beneficiis ecclesiasticis* (78); il quarto, datato 6 aprile 1251, nell'intenzione del pontefice doveva provvedere a rimediare «all'inopia e alla povertà» delle monache di Sant'Angelo Magno, concedendo quaranta giorni di indulgenza a quanti si sarebbero interessati al problema (79); con il quinto Innocenzo IV interveniva sui «conversi» a favore del monastero perché

assolvere *officium visitationis, correctionis et reformationis* per la predicazione, per le confessioni, per celebrare le solennità delle messe e altri divini uffici, per i sacramenti o per gravi malattie o per morti o per visita o consacrazioni di altari o di monache o per altri giusti motivi. Associati tanti frati idonei e opportuni, essi avrebbero potuto accedere al monastero; il frate presbitero e il visitatore potevano condurre con sé due frati idonei per svolgere il loro ufficio *iuxta tenorem qui in earum vite formula contineri noscitur*. Allo stesso modo, in occasione di speciali festività del monastero e di decessi di monache al monastero potevano essere destinati dei frati per celebrare *in eo divinum officium ac proponendum verbum dei populo qui tunc aliusque temporibus ibidem convenerint nec non pro aliis honestis causis ac ad portam, cratem et locutorium*. ASA, ASAM, Cass. V, perg. 25 (17 settembre 1246); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 26.

(76) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 3 (21 febbraio 1251). Il 13 novembre 1257 Alessandro IV per sconto di usure e per rapinis et aliis male acquisitis avrebbe autorizzato anche il convento e la badessa del monastero di Santo Spirito e S. Chiara di Ascoli ad accogliere denaro fino a duecento onces d'oro, cfr. più avanti nota 167.

(77) *Ibidem*, perg. 4 (21 marzo 1251).

(78) *Ibidem*, perg. 5 (30 marzo 1251). Lo stesso breve fu redatto in copia nel 1410 per richiesta di *Petrus Cicchi Bellone de Esculo* sindaco del monastero di Sant'Angelo Magno per autorità e mandato del giudice collaterale *egregii legum doctoris domini Nicolai Petrucci de Consentiis de Civitaducali* collaterale *magnifici et potentis Angelici Ludovici de Spaccacifis de Perusio* podestà *civitatis et comitatus Esculi*, (*Ibidem*, perg. 6).

(79) *Ibidem*, perg. 7 (6 aprile 1251).

obbedissero alle monache e fossero disponibili *pro necessariis acquirendis* (80). Con una sollecitazione il papa invitava il nuovo vescovo di Ostia a provvedere perché nessuno molestasse le monache circa l'osservanza della regola loro concessa da Gregorio IX e da lui riconfermata (81). Altrettanto intensa fu la corrispondenza che papa Alessandro IV intrattenne con il monastero. L'8 febbraio 1255 egli sancì che oblati ed altri *familiares*, che prestavano servizio al monastero, *remotis ab omnibus secularibus actibus* [potevano] *per laborem manuum suarum assiduum liberius famulari* per le suore e per tutto il tempo che sarebbero restati al servizio del monastero sarebbero stati esentati dal pagamento delle collette e delle esazioni, nonostante *civitatum et castrorum quolibet in contrarium edito* (82); il 27 maggio del 1255, ribadendo quanto già sancito da Gregorio IX (83), il papa assicurava la badessa e le monache del monastero circa il fatto che non potevano *conveniri per litteras apostolicas* o di suoi legati, se nelle stesse *de verbo ad verbum* non fosse esplicitato *de indulgentia huiusmodi et ordine vestro* (84). Il 16 settembre del

(80) *Ibidem*, perg. 8 (19 aprile 1251).

(81) *Ibidem*, perg. 9 (19 aprile 1251), il papa così si rivolgeva al vescovo di Ostia: [...] *Nostro decet provenire subsidio quod dilecte in Christo filie abbatissa et conventus monialium inclusarum monasterii Sancti Angeli Esculani ordinis Sancti Damiani, tranquillitatem meritis habeant et libere possint vacare laudibus ut affectant. Cum itaque nos eis vite formulam sub qua elegerunt domino perpetuo famulari ad instar felicitis recordationis Gregorii pape predecessoris nostri duxerimus concedendam, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus eas favoris opportune gratia prosequens non permittas ipsas super observantia dicte formule ab aliquibus molestari, molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione posposita compescendo. Non obstante si aliquibus a sede apostolica sit indultum quod suspendi vel interdici aut excommunicari non possint sine aliqua indulgentia per quam effectus huiusmodi gratie valeat impediri* [...]. Rinaldo vescovo ostiense, incaricato dal papa di supervisionare la regola, facendo riferimento ai brevi di Innocenzo IV sottolineava le prerogative del suo incarico anche in ordine ai frati minori, cfr. ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 29 (11 luglio 1256).

(82) *Ibidem*, perg. 17 (8 febbraio 1255); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 68.

(83) A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 140.

(84) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 19 (27 maggio 1255); nell'Archivio di S. Angelo Magno esistono quattro copie di tale documento: (pergg. 20, 21, 22, 23), una di queste è datata 9 settembre 1410 e fu redatta nello stesso anno in cui il sindaco del monastero richiedeva copia conforme del breve di Innocenzo IV che trattava la stessa materia (vedi sopra nota 74), segno che in quegli anni

1255 Alessandro IV inviò a tutte le suore dell'Ordine un breve in cui sanciva che *pueri deputati* al loro servizio, *procuratores deputati* per qualsiasi loro negozio e operai impiegati nelle loro proprietà, in caso di scomunica non fossero interdetti (85). Il 9 ottobre dello stesso anno il pontefice concedeva al monastero il privilegio di esenzione dal pagamento di qualsiasi decima su terre coltivate da loro o assegnate ad altri, con la specifica che nessuno avrebbe potuto costringerle se non nel caso del loro trasferimento ad altro Ordine (86). A pochi mesi di distanza (8 dicembre), Alessandro IV si preoccupava della salute spirituale delle suore e acconsentiva che *frater presbiter ordinis fratrum minorum*, destinato come confessore al monastero dal ministro e custode dell'Ordine, avesse facoltà di assolvere da scomunica le suore *pro iniectioe manuum in se* (87). Il papa chiudeva l'anno con la comunicazione al Rettore della Marca Anconetana, trasmessa al monastero, con cui esentava le suore dal pagamento del salario nel caso di un loro ricorso alla consulenza della curia (88). L'11 luglio 1256 Alessandro IV prendeva sotto la sua protezione il monastero di S. Angelo Magno di Ascoli e lo confermava nella regola di monache *inclusarum* di San Damiano Assisi e stabiliva che tutti i beni già posseduti *antequam monialium inclusarum Sancti Damiani Assisinati insti-*

il monastero doveva risolvere dei contenziosi, pertanto aveva delegato il sindaco *Petrus Cicchi Bellone* a rivendicare i propri diritti (perg. 20); un'altra copia fu redatta per richiesta del sindaco del monastero *Andree Cole de Amatrice* su mandato del *legum doctoris Seraffini de Urbino iudicis et collateralis nobilis et circumspiciviri Donati de Lantella de Florentia honorabilis potestatis Civitatis et Comitatus Esculi pro magnifico et eximio domino domino de Carraria*, il 13 dicembre 1421 (perg. 23). Dal documento emergono due dati certamente interessanti: il fatto che il figlio dell'artista Cola d'Amatrice in quegli anni era sindaco del monastero (per il ruolo dei sindaci del monastero cfr. più avanti) e il fatto che il monastero in occasione dei trapassi di regime si affrettava a rivendicare le proprie prerogative e privilegi.

(85) *Ibidem*, perg. 24 (16 settembre 1255), A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 80.

(86) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 25 (9 ottobre 1255), A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 84.

(87) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 26 (8 dicembre 1255), A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 87.

(88) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 27 (15 dicembre 1255), A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 88.

*tuta susciperet possidebat*, sia in territorio ascolano sia fermano, e quelli futuri derivanti da concessioni di papi, elargizioni di re o principi, oblazioni di fedeli potevano essere mantenuti con annesso il diritto di ricevere i convertiti (89). Il 25 luglio il papa tornò su un principio già espresso nel breve del 27 maggio dell'anno prima (cfr. sopra): *concedimus ut a quoquam conveniri per litteras apostolicas non possitis nisi de hac indulgentia et ordine vestro expressum fecerint mentionem* (90). Il 2 agosto 1256 egli concedeva quaranta giorni d'indulgenza ai fedeli penitenti e confessi che si sarebbero recati al monastero nelle festività dei Santi Angeli e cento giorni per quelli che vi si sarebbero recati in occasione della festa *Beate Clare Virginis* e negli otto giorni successivi (91). A conclusione dell'anno (22 dicembre), la magnanimità del pontefice tornò a manifestarsi con il consenso accordato alle suore di poter chiedere, ricevere e ritenere liberamente i beni mobili e immobili, eccetto le proprietà feudali spettanti per ragione di successione o altro giusto titolo a persone libere parenti di suore restanti nel monastero (92). Il primo atto del 1257 (8 gennaio) è una concessione d'indulgenza di Alessandro IV a tutti i fedeli ascolani che si sarebbero recati al monastero di S. Angelo Magno nella domenica di passione (93); a questo tenne dietro (21 gennaio 1257) il privilegio da lui accordato a monache, conversi e oblato del monastero di poter essere assolti da ogni peccato o da sentenza di qualunque scomunica dal cappellano o visitatore del monastero (94). Il 29 marzo 1257 il papa concesse alle monache di

(89) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 29 (11 luglio 1256); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, pp. 91-92.

(90) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 30 (25 luglio 1256). Nell'Archivio si conserva copia dello stesso breve del 1343, al tempo di papa Clemente VI, richiesta dal sindaco di S. Angelo Magno *Iacobutius Boniiohannis de Esculo* (perg. 32, 26 agosto 1256). Cfr. A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 97.

(91) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 32, 32a; A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 98.

(92) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 35 (22 dicembre 1256); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 106.

(93) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 36 (8 gennaio 1257); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 107.

(94) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 37 (21 gennaio 1257); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 108.

avere gli stessi privilegi e le medesime indulgenze accordate all'Ordine dei frati minori (95). Lo stesso giorno egli denunciò al priore del monastero di S. Ilario di Ascoli un fatto increscioso avvenuto ai danni del monastero di S. Angelo Magno: *Gullielmus de Isda*, cittadino ascolano con altri laici, *filiis perditionis*, in occasione dell'assunzione dell'abito «della religione» da parte della figlia, accedendo con malizia alle porte del monastero, *confregerunt per violentiam* ed attaccarono la badessa e il «convento» delle suore con parole offensive e gravi ingiurie, procurando loro gravi danni, senza nessuna preoccupazione della protezione apostolica goduta dal monastero. Volendo evitare il perpetrarsi di simili eccessi il papa si rimetteva alla discrezione del priore di S. Ilario per dare alle suore soddisfazione del reato, a cui in caso contrario, era data facoltà di infliggere la scomunica che doveva essere resa pubblica nei giorni festivi e domenicali *pulsatis campanis et candelis accensis* e facendo *ab omnibus artium evitari* (96). Anche la documentazione successiva denuncia un clima in città che doveva destare qualche preoccupazione al papa riguardo al monastero di S. Angelo Magno, infatti, il 12 settembre del 1257 egli inibiva con un breve la vendita e l'alienazione di proprietà ed orti del monastero posti vicino allo stesso *in plano* con la specifica rivolta alle suore: *perpetuis usibus pro vobis conservari volentes* (97); con un altro breve il 4 gennaio del 1258 invitava il canonico ascolano Allegretto a provvedere di evitare che persona religiosa o secolare costruisse cappella, oratorio o chiesa entro trecento passi contigui e vicini attorno a tutti i confini del monastero (98). Dal 1260 gli atti recano l'intestazione: *regnante serenissimo domino nostro Manfredo inclito rege Siciliae Regni* (99) e con il mutare degli eventi s'interrompe la

(95) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 38 (29 marzo 1257); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 109.

(96) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 39 (29 marzo 1257).

(97) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 41 (12 settembre 1257); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 115.

(98) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 44 (4 gennaio 1258); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 128.

(99) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 2 (22 ottobre 1260), perg. 3 (4 novembre 1260).

corrispondenza papale, fino al 1288 gli unici documenti provenienti da autorità esterne al monastero sono un diploma del legato apostolico con il quale eccezionalmente, vacante la sede diocesana, il 5 agosto 1265 al monastero era concessa la facoltà di provvedere alla cura di una chiesa (100) e un diploma di Rinaldo vescovo di Ascoli a Illuminata [badessa] *ac monialibus inclusis monasterii sancti Angeli esculani ordinis Sancte Clare* del 25 ottobre 1266 con il quale esentava *ab episcopali iure* le monache «in spirituale e in temporale» come da qualsiasi altra obbligazione (101). Nel 1288, fra Girolamo d'Ascoli, appena eletto al soglio pontificio col nome di Nicolò IV, fu immediatamente coinvolto nella turbolenta «questione dei mulini» (102) che vide contrapposti il Comune di Ascoli e le monache di S. Angelo: l'uno interessato ad avere l'esclusiva su una delle più sicure fonti di reddito, le altre decise e convinte a salvaguardare privilegi. Il nuovo papa si schierò a favore del monastero inviando il 13 settembre del 1288 al podestà e al comune l'esortazione a rivedere lo statuto sui mulini (103), un'esortazione ad essere vigile sulla vicenda inviò anche al vescovo di Ascoli (104), ma la richiesta non fu accolta, anzi il Comune reagì con un'azione di forza, distruggendo le strade di accesso ai mulini delle monache, per cui il papa si vide costretto a rivolgere agli amministratori un solenne rimprovero (105). Sulla questione il papa ascolano non ebbe a dire altro, infatti, di lui nell'archivio di S. Angelo si conserva solo un altro breve diretto alle suore e alle badesse dell'Ordine di

(100) *Ibidem*, perg. 13 (5 agosto 1265).

(101) *Ibidem*, perg. 19 (25 ottobre 1266). L'atto rappresenta la risposta a un privilegio inviato dal legato della Marca, cardinale Simone di S. Martino, al vescovo di Ascoli perché non esigesse contribuzioni in occasione *procurationis nostrae cum* [le monache] *iniuncta paupertate premantur* perg. 11 (17 dicembre 1264).

(102) Per la figura e l'opera di Nicolò IV con particolare riferimento al suo comportamento nei confronti di Ascoli e il suo territorio cfr. A. FRANCHI, *Nicolaus papa IV (1288-1292)*, Ascoli Piceno, 1990.

(103) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 20 (13 settembre 1288); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 207.

(104) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 21 (13 settembre 1288); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 208.

(105) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 24 (5 agosto 1289); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 216.

S. Chiara con il quale stabiliva che nessuno imponesse loro decime *pro negotiis Avigonie, Valentie ac Sicilie* (106).

*L'entità patrimoniale del monastero di S. Angelo Magno*

Il primo documento conservato nell'Archivio di S. Angelo Magno reca la data 1028, si tratta di un contratto di precaria-prestaria, stipulato tra la badessa *domna Odoisa* ed alcuni uomini, *una cum voluntate et per consensu Ansualdi [...]* consorte del monastero, per dei beni situati *infra territorio ascolano in loco quod dicitur gualdum Ceresie* (107). L'atto certifica che nel secolo delle correnti riformatrici, tendenti a riportare le istituzioni monastiche alla perfetta osservanza della regola benedettina, le monache di S. Angelo Magno furono invece intente a rafforzare le maglie del sistema di un potere basato su una ben organizzata struttura di uomini e cose nel gualdo di Ceresia, in quello che probabilmente costituì, analogamente a quanto avvenne per molti altri monasteri, il nucleo originario, la prima dotazione di un patrimonio che ben presto divenne ingente. Si tratta, infatti, di un feudo posto in prossimità di un gualdo, e l'etimologia longobarda del termine non ha bisogno di commenti (108), situato nella Valle Castellana (109), in una

(106) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 25 (13 dicembre 1289); A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)*, p. 225. La questione si risolverà a favore del Comune che tuttavia riprenderà la sua azione contro le monache in forma ancora più violenta, fino a incorrere nella scomunica papale, con processi ed escussione di testi, ASA, ASAM, Cass. XIV, *Causa di Ceresia*, perg. 1-4 (1300-1301), cfr. C. BARTOCCI, *Il monastero di S. Angelo e il Comune di Ascoli (1250-1300)*, pp. 76-79.

(107) Cfr. sopra nota 43.

(108) F. SABATINI, *Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale*, in «Atti e memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria»», XXVIII, (1963-1964); pp. 171-184; C.A. MASTRELLI, *Tracce linguistiche della dominazione longobarda nell'era del ducato di Spoleto*, in *Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, II, Spoleto 1983, pp. 655-667.

(109) Per informazioni generali sull'odierna Valle Castellana e sulla frazione di Ceraso cfr.: S. MATTIOLI, *Valle Castellana*, Ascoli Piceno 1938; G. DE SANTIS, *Ascoli nel trecento (1300-1350)*, vol. I, Ascoli Piceno 1984, p. 113, dove si legge: «Di Castro Ceresia non è rimasto che il nome volgarizzato in «Ceraso», costituito da un gruppo di case, appollaiate sotto il colle, ancora oggi chiamato nelle mappe catastali «Castello», sul quale sorgeva il castello a difesa dell'abitato. Poco distante la vecchia chiesa di S. Angelo ricostruita più volte nel corso dei se-

zona di confine del territorio ascolano con l'aprutino (110), in prossimità di una fortificazione, inserita nel sistema difensivo facente capo al presidio militare longobardo di Castel Trosino (111), quasi a segnare, ma anche a tutelare, in nome del potere politico che aveva concesso il feudo, la punta avanzata delle espansioni e delle conquiste, costituendo una sorta di protezione sacrale per chi aveva vinto ed era penetrato in un territorio nuovo (112).

L'ascesa economica e l'affermazione signorile del monastero di S. Angelo Magno, nel secolo XI, si consolidò grazie anche alla donazione del vescovo ascolano Berardo II alla badessa Adelberga e alle consorelle che, a detta del presule, *regulam Sancti Benedicti custodiunt*, il 20 marzo 1067, durante una cerimonia solenne, alla presenza di clero e popolo osannanti. Egli concesse la decimazione su ambiti territoriali del distretto interno ed esterno alla città, destinati ad essere, anche in futuro, i punti strategici del governo e del controllo del territorio meridionale ascolano, compreso il servizio in città della chiesa parrocchiale di S. Angelo Piccolo (113).

Gli atti stipulati e registrati nel corso del XII secolo dalle badesse: Doda, Raimberga, Sofia, Annelda, Amelgarda, Dasdama e Marsibilia, sono 19 e testimoniano una oculata gestione

coli, unica testimonianza del vassallaggio del paese e del territorio al monastero di S. Angelo [...] causa del primo intervento armato della nostra città all'inizio del '300».

(110) Per una rassegna delle problematiche riguardanti il confine fra Marche e Abruzzo nel corso della storia si veda: *Il confine nel tempo*, a cura di R. RICCI- A. ANSELMI, L'Aquila 2005.

(111) Castel Trosino anticamente denominato *Castrum Trisei* fu chiamato così dal probabile fondatore, come si evince da un documento dell'archivio di S. Angelo Magno in cui si legge *Conus quondam Trisei*, (ASA, ASAM, cass. I, perg. 3 (maggio 1080) e cass. IV, perg. 34 (1 settembre 1238), cfr. AA.VV. *La necropoli altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e longobardi nelle Marche*, Milano 1995.

(112) M. SENSI, *Eremitismo e culto micaelico in Esculum e Federico II*, pp. 309-327.

(113) G.I. CIANNAVEI, *Compendio di memorie storiche spettanti alle chiese parrocchiali della città di Ascoli nel Piceno*, pp. 9-10, 14-15, 113-119, 148, 183-184, 251, 265, 296, 323-324, 360; v. Appendice II.

patrimoniale, organizzata per presterie (114), permutate (115), un acquisto (116), una donazione (117), una concessione feudale (118) ed un omaggio vassallatico (119). Uno dei beni ai quali le avvedute badesse, coadiuvate da accorti sindaci economici procuratori «attori» (120), tennero particolarmente, e sul quale esercitarono una sorta di monopolio, fu quello dei muli-

(114) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 1 (badessa Doda, luglio 1101), perg. 8 (badessa Raimberga, Piagge, maggio 1130), pergg. 10-12 (badessa Sofia, *Pinea* (Villa Pigna), Piagge, aprile-giugno 1150), perg. 21 (badessa Dadamia, Rocca aprile 1191).

(115) *Ibidem*, perg. 2 (badessa Doda, dicembre 1104), perg. 20 (badessa Dadamia, marzo 1191, Piano di San Venanzo).

(116) *Ibidem*, perg. 4 (badessa Raimberga, *Cacabo*, novembre 1109). Il toponimo *Cacabo* è presente nel diploma di Ottone III a favore dei canonici della Chiesa di Ascoli (996), dove è nominata una *curticellam de Cacabo* come piccolo feudo loro concesso dall'imperatore, oggi del luogo si è persa traccia.

(117) *Ibidem*, perg. 5 (badessa Raimberga, Piagge, gennaio 1110).

(118) *Ibidem*, perg. 16 (badessa Annelda, *castrum Trisei* (Castel Trosino), maggio 1176). *Gerardus de Castello Trisei* riceve in feudo da Annelda terra in piano S. Angeli in fidelitatem ecclesie Sancti Angeli.

(119) *Ibidem*, perg. 23 (badessa Marsibilia, Cavignano, agosto 1194).

(120) ASA, ASAM, Cass. IV, pergg. 32 (16 giugno 1238), 34 (1 settembre 1238); Cass. V, pergg. 5 (9 gennaio 1241), 13 (6 febbraio 1242); Cass. VI, perg. 46 (2 marzo 1259); Cass. VIII, perg. 2 (12 gennaio 1271); si tratta di una folta schiera di uomini: laici, chierici, frati con il compito di amministrare le proprietà del monastero, valga come esempio l'atto del 9 gennaio 1241 con cui la badessa Humelia e le suore del convento costituivano e nominavano *Nicolaum Deutesalvi* [...] *iconimum, sindicum actorem et procuratorem generalem* con il compito di *bona omnia et singula* [del monastero] *procurare, laborare, locare, et etiam laborari facere, vendere, permutare et alienare pro utilitate* [del monastero] ed eleggere se necessario un altro procuratore, con l'unica riserva che per *venditionem, permutationem et alienationem rerum immobilium facere* [non poteva agire] *sine consensu* della badessa di tutto il convento o della maggior parte delle suore. Alla nomina seguiva la promessa resa dal sindaco Nicola *Deutesalvi* che accettava l'incarico, essendo già stato per tre anni e cinque mesi *ad servitium* di Sant'Angelo Magno *de criptis et conventus eiusdem*, pertanto si offriva *deo et monasterio* [...] *in servum et nuntium cum omnibus possessionibus et rebus et iuribus* [sue] specialmente con una casa posta *infra civitatem esculanam in vico Trivii* e faceva voto a Dio e alla badessa *in manibus fratris Iohannis sacerdotis custodis fratrum minorum in custodia esculana* [di dimorare nel monastero e di osservare] *obedientiam et mandatum* della badessa Humelia. Unica sua riserva la possibilità di passare ad altra «religione», in caso di cambiamento di condizioni, fatta salva *licentia guardiani conventuali sancti Francisci de Esculo vel custodis seu ministri conventualis vel provinciali* ASA, ASAM, Cass. V, perg. 5 (9 gennaio 1241).

ni (121). Alla fine del XIII secolo, il controllo sugli stessi costituirà motivo di aspre contese con il Comune cittadino (122) e a dirimere la questione dovette intervenire il papa ascolano Niccolò IV (123). Nel XIII secolo dal monastero di S. Angelo Magno furono raggiunti consolidamento e grande ricchezza: ben 156 atti documentano una straordinaria vitalità e una notevole proprietà terriera che si estendeva in città e nel comitato di Ascoli (124), nella città e comitato di Fermo nel distretto

(121) Cfr. sopra nota 41, come emerge dal documento di permuta con il vescovo Alberico del 1104 nello scambio il vescovo cedeva un mulino e mezzo macinanti sul fiume Castellano.

(122) ASA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ASCOLI (d'ora in poi ASCA), *Atti di vendita dei mulini*, vol. 41; *Contractus molendinorum emptorum per communem Esculi. Tempore nobilis viri domini Griscedonius de Limisinis de Regio potestatis civitatis Esculi*. Tali atti permettono di individuare i nominativi dei proprietari dei mulini e dei testimoni e le famiglie di appartenenza (si tratta di personalità di spicco della società ascolana del XIII secolo) e di stabilire la collocazione geografica dei mulini sul fiume Castellano e sul torrente Chiaro, il loro valore economico e l'importanza che aveva per la società del tempo la disponibilità di acqua; è altrettanto significativo il fatto che il Comune di Ascoli tra il 28 novembre e il 9 dicembre 1281 stipulò 20 atti di acquisto di mulini, con delega al sindaco *Thomasius Domini Gisonis* per comprendere le ragioni sociali dei cambiamenti in atto. Molti, infatti, sono i nominativi dei proprietari venditori un tempo in relazione con il monastero, es. *Gualterius Pasqualis Alberti Azzolini* che nel 1281 vendeva al Comune due mulini posti sul fiume Castellano *in catasta superiori de Torricella* (*Ibidem*, Atto VII), è sicuramente da mettere in relazione con quel *Iohannes quondam Azzolini* che vendette a *Benedictus quondam Iohannis Gastaldi duo sedimina molendinorum sotto ipsa Torrecella*, registrato in uno dei più antichi atti del monastero, ASA, ASAM, cass. I, perg. 3, (maggio 1080), v. Appendice III.

(123) Cfr. sopra note 102-104.

(124) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 25 (11 giugno 1199). Dalla prima bolla di protezione inviata al monastero da Innocenzo III si possono già individuare gli ambiti territoriali, le proprietà e le chiese su cui la signoria del monastero di Sant'Angelo Magno esercitò il suo dominio e la sua maggiore influenza, infatti, nella stessa sono elencati: *Vocabula: locum ipsum in quo prescriptum monasterium constructum est cum omnibus pertinentiis suis in civitate esculana. Vineam positam iusta monasterium vestrum. In plano sub eadem vinea aliam vineam quam tenet Inkezo ad censum. In eodem plano quatuor mansos. In eadem civitate ecclesiam Sancti Angeli minoris cum sua parochia. Per ipsam civitatem sexaginta mansos. Tria molendina in fluvio Castellano cum insula quo est inter civitatem et molendina. In Plagias iusta civitatem tredecim mansos colonicos. Ecclesiam Sancti Petri de Aquario. Ius in ecclesia Sancti Venantii. Campum manuale positum ad Sanctum Paulum et Terram de Monte. In Pinea ecclesiam Sancti Pauli et campum unum ecclesiam Sancti Leonardi. In comitatu esculano: octo tenimenta. Ad sextum ecclesiam Sancte Marie cum Parochia sua. In Comitatu ecclesia Sancti Sabini, ecclesia Sancti Silvestri ad rivum Sanctum. Castellum de Vena Casulis cum quingentis*

dell'abbazia di Farfa (125). Si tratta di un'enorme riserva di vassalli ancora disposti, nel 1235, *facere hominum et iurare fidelitatem sicut facit bonus bassallus ad bonum dominum* (126), un lungo elenco di omaggi prestati al monastero con la registrazione dei beneficiari e i rispettivi censi; essi offrono un riscontro interessante sia per quanto riguarda la moneta circolante o di conto: soldi volterrani, lucensi (127), tarì d'oro (128), ravennati e anconetani (129), fiorini d'oro (130), sia per quanto riguarda le vettovaglie e il tipo di alimentazione (131).

*sexaginta modiis terre. In villa de Ceresia ecclesiam Sancti Angeli cum sua parochia et terris. Ecclesiam Sancti Nicolai de Civitonico cum sua parochia et terris que incipiunt a Rivo de Passilata et protendunt usque in rivum de Lanus et deinde vadunt ad verticem montis. In comitatu firmiano: ecclesia Sancti Petri ad Ronconem cum sua parochia. Campum de Rotiliano et campum de valle Sancti Martini. Ecclesiam Sancti Silvestri cum sua parochia et campum iuxta prenominate ecclesiam. Campum de Posiano. Campum de Lisiano. In Posiano sex mansos cum beneficiis suis.* Questi beni andranno progressivamente crescendo, come è evidente dalle bolle dei successivi pontefici.

(125) Cfr. sopra note 60-61.

(126) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 18 (17 maggio 1235), si tratta di un omaggio di fedeltà vassallatica reso da *Acto domini Roderii ad Altigrima pro vinea posita in Pinea e pro campo posito in eodem loco in Pinea ad Nucem.*

(127) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 5 (18 maggio 1208); Cass. IV, perg. 19, (5 agosto 1235).

(128) *Ibidem*, perg. 5 (11 aprile 1232 *Iacobus Petri Gisonis* riceveva in *pretium* per una vendita di un palazzo e una torre in città *quatuordecim uncias auri tarenos*), perg. 10 (8 aprile 1234, *Iacobus Petri Alberti* vendeva ad *Altigrima* due pezzi di terra in *pertinentiis Pinee - Villa Pigna -* e riceveva in cambio due pezzi di terra, di cui uno sul colle *Sancti Pauli* e l'altra *ad Puteos*, con l'aggiunta di *quinque uncias et decem tarenos auri*), perg. 22 (1 settembre 1235, *Egidius filius quondam Iacobi Macriani* di Montelparo restituiva alla badessa *Altegrima* terra, con la promessa di dare *duas uncias puri auri*), perg. 29 (9 novembre 1237, *Beldea filia olim domini Rozeri de Fazzano*, entrando nel monastero di Sant'Angelo disponeva dei suoi beni e lasciava diverse onces d'oro *pro testamento*, tra l'altro anche *pro necessitate fratrum minorum de Sancto Francisco de Esculo*), cfr. E. MARTINORI *La moneta. Vocabolario generale*, Roma 1915.

(129) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 26 (13 dicembre 1274); Cass. X, perg. 21 (18 aprile 1295), perg. 24 (8 novembre 1295). Per l'*agontano* cfr. R. ROSSI, *L'agontano nella storia monetaria delle Marche*, in *L'agontano. Una moneta d'argento per l'Italia medievale*, a cura di L. TRAVAINI, Perugia 2001, pp. 31-41.

(130) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 9 (7 novembre 1283).

(131) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 19 (5 agosto 1235): il censo dovuto consisteva in denari d'oro, spalle e lonze di maiale, focacce, opere manuali e lucensi *pro incenso*; *ibidem*, perg. 21 (1 settembre 1235): si tratta di uomini di Santa Vittoria in Matenano, *castrum* dell'abbazia di Farfa (Cfr. *Farfa abbazia imperiale*, a cura di R. DONDARINI), i servizi dovuti consistevano in *una petia panis* da offrire al monastero *in festo Sancti Mindii* e denaro *orrii pro incenso*; *ibidem* Cass. IV, perg. 26 (13 aprile 1236).

L'importanza prioritaria assunta dal monastero e il prestigio raggiunto rispetto ad altre signorie locali in età federiciana procurarono alle badesse non poche difficoltà allorché venne meno la potenza Sveva. Ciò si evince dai numerosi atti di restituzioni di terre e beni alle badesse (132) e dai loro ripetuti appelli a Gregorio IX contro usurpazioni e molestie, perpetuate da laici e chierici della città e diocesi ascolana (133), contro gli attacchi dell'abate di Farfa e dei suoi uomini (134) abitanti i castelli di S. Vittoria e Montelparo (135), contro le vessazioni del vescovo ascolano, il mese successivo all'accoglienza delle monache di S. Angelo Magno della *formae vitae ordinis Sancti Damiani* (136).

Tutti probabilmente avevano supposto che l'assunzione dell'abito francescano significasse per le potenti signore di S. Angelo Magno cambiamento di regime di vita, nello spirito di Madonna povertà, invece, preoccupate di garantirsi con ripe-

(132) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 12 (1219, restituzione di terre in beneficio, casale e orto in città *in vico platee*), perg. 20 (30 novembre 1224, restituzione di terra posta *in plano Sancti Angeli*), Cass. IV, perg. 1 (6 febbraio 1230 erano riconsegnante ad Altigrima terre e beni alle Piagge con la motivazione della *maxima paupertate* in cui versava il vassallo e perché egli non poteva assolvere i *servitia debitalia*), perg. 22 (1 settembre 1235, restituzione di terreno a Montelparo), perg. 34 (1 settembre 1238, restituzione di terra alle Piagge); Cass. V, perg. 8 (16 marzo 1241, restituzione di terre e alberi a Piagge), perg. 9 (7 maggio 1241, *Robertus de Luparia iudex imperialis in abbazia* a S. Vittoria assegnò a *Deoteguardi Valentis omnia bona patris* posti nel castello di S. Vittoria, perché il padre rimaneva *in civitate Firmi, que est et fuit rebellis contra imperialem curiam* e il padre *erat proditor imperatoris*), perg. 10 e 11 (14 agosto 1241, restituzione di terre al monastero e alla badessa, alle Piagge), perg. 14 (9 febbraio 1242, restituzione di terre alla badessa *in Plagiis*); Cass. VI, perg. 1 (14 gennaio 1250 restituzione di terre e selva alle Piagge *sub Vena*); Cass. VII, perg. 24 (8 maggio 1269, restituzione di terra al monastero a Piagge *sub Vena*); Cass. VIII, perg. 12 (5 marzo 1273, restituzione di vigna e terra al Caccabo), perg. 16 (1273, restituzione di orto, terra e selva a S. Maria *ad Martianum* e a S. Pietro *ad Aquarium*), perg. 24 (18 sett. 1274, restituzione di casali terre e selve dal Castellano fino a *sub Vena* alle Piagge).

(133) Cfr. sopra nota 62.

(134) Cfr. sopra note 60-61.

(135) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 21 (1 settembre 1235, omaggi al monastero a Montelparo e a S. Vittoria nella festa di S. Emidio); Cass. VII, perg. 26 (8 settembre 1269, compra di terra a Nebbiano *in vico S. Petri*); Cass. VIII, perg. 33 (9 agosto 1276, compra di terra a Mucillata a Montelparo); perg. 40 (12 settembre 1278, compra in Nebbiano di Montelparo *in vico S. Petri*); Cass. IX, perg. 20 (22 febbraio 1288, compra *in Nebbiano in vico S. Petri*);

(136) Cfr. sopra nota 70.

tuti appelli ai papi l'assistenza religiosa dei frati minori (137), si diedero premura di attirare nella loro chiesa gran numero di fedeli (138). E con consapevole prudenza gestionale, nel timore di perdere mezzi e beni, nel 1279, a seguito della delicata situazione socio-politica verificatasi ad Ascoli dopo la morte di Manfredi e l'ascesa di Carlo d'Angiò (139), contro le aspirazioni del comune ascolano, deciso ad accogliere i vassalli del contado dentro le sue mura (140), la badessa Angela cercò di salvare quei possedimenti che si insinuavano nelle terre del Regno, deputando, con il consenso e la volontà di tutte le monache del monastero, un presbitero a ricevere 41 atti di vassallaggio nel castello di Ceresia.

#### *Soggezioni vassallatiche a Ceresia*

Essi furono redatti fra il 19 dicembre 1279 ed il 10 febbraio 1280 e costituiscono il *Liber sindicatus tenute sacramentorum et fidelitatum in castro Ceresie esculane diocesis et districtus* (141): un vero e proprio libro di vassallaggi stipulati in un momento in cui tale istituto sembrava volgere al tramonto. La badessa Angela, con il consenso e la volontà di tutte le monache, il 3 dicembre 1279, incaricò il presbitero Matteo, eletto sindaco, economo, attore e procuratore *ad eundum, intrandum, capiendum et recipiendum nomine dicti monasterii et conventus eiusdem*:

- l'omaggio dei vassalli abitanti nel castello di Ceresia e nel-

(137) Cfr. sopra note 75, 87, 94.

(138) Cfr. sopra note 91, 93, 95 e ASA, ASAM, Cass. XI, perg. 13 (1298, indulgenza concessa a tutti i fedeli che avrebbero visitato la chiesa *in die martis* dopo la Pasqua, nella domenica delle Palme e nella festa di S. Angelo).

(139) M.E. GRELLI, *Le dinamiche socio-politiche del comune ascolano nel secolo XIII*, pp. 112 ss.

(140) *Ibidem*, pp. 105-106

(141) ASA, ASAM, Tomo I, pp. 383-434. L'originale del cartulario, conservato sicuramente fino al 1790 nell'Archivio del monastero di S. Angelo Magno, è andato perduto. Frate Leonardo d'Ancona e frate Antonio Maria Marini (cfr. sopra nota 13) lo trascrissero integralmente, inserendolo nel cassetto n. IX e descrivendolo come «Numero unico. Libro de' vassallaggi di Castel Ceresia». Nell'archivio tuttavia sono conservati altri documenti relativi a «servigi ed omaggi di Ceresia» che confermano l'entità del possesso dinastico delle monache in questo luogo, ASA, ASAM, Cass. XII, pergg. 2, 6, 7 (tempo incerto).

- le terre, proprietà e domini dello stesso;
- i diritti acquisiti in detto castello e nelle sue pertinenze e distretto dal potente *dominus Raynon Rogerii* di Monte Calvo e Colloto, dai figli legittimi, successori ed eredi (142);
- i diritti ed azioni «di tutti e di ciascuno», competenti al castello di Ceresia, della Valle Castellana, «distretto» di Ascoli;
- «gli strumenti» fatti rogare dal detto *domino Raynone*;
- i beni di tutte le singole proprietà e i diritti ovunque esistenti, in qualunque contado, provincia e distretto.

Matteo si impegnava inoltre ad esercitare il diritto di proprietà spettante al monastero e ad amministrare la giustizia *in Curia Summi Pontificis et domini Regis et in qualibet alia curia ecclesiastica et seculari*; a ricevere *ab omnibus hominibus* abitanti nel castello di Ceresia, nelle sue parrocchie, pertinenze e distretto: *fidelitates et etiam homagia et servitia debitalia et usualia* (143).

Il sindaco Matteo *accepit et intravit ac resumpsit tenutam et corporalem possessionem castri et burgi Ceresie positi in Valle Castellani districtus Esculi*, lunedì 4 dicembre 1279 (144) e dopo due settimane iniziò ad assolvere il suo incarico.

(142) Rainone di Montecalvo e Colloto era figlio di quel Ruggero di Colloto che insieme a Giacomo di Monte Calvo e Giovanni di Cornillo ed altri cittadini ascolani e del suo distretto, vassalli della Chiesa Romana, erano stati costretti dal giustiziere di Carlo I d'Angiò, in quanto abitanti su terre di confine, a prestare omaggio e giuramento di fedeltà al re angioino, per cui in loro favore si mosse il pontefice Clemente IV. Il Giustiziere aprutino infatti, incaricato da Carlo I d'Angiò di ristabilire la situazione dei confini della Marca d'Ancona si era spinto ad occupare *Summati cum suis pertinentiis, Arquatam e quaedam alia castra et possessiones iuxta Marchie Anconitane et Sicilie Regni confines*, suscitando le risentite proteste del vescovo ascolano Raynaldo II che dichiarò tale ingiuria *non aliquatenus toleranda*, trattandosi di proprietà spettanti *quaedam ad ecclesie esculane demanium et etiam ad esculanos cives* (ACAP, sez. B, perg. 26). Il papa Clemente IV sottopose la delicata questione anche al re Carlo I, chiedendo *celsitudini regie [...] quod huiusmodi eius [del giustiziere] processus indebitus [l'occupazione] retractetur* (ASA, *Quinternone*, c. 55v). I castelli di Monte Calvo, Sorbi, Ceresia, Pizzo e Rocca *ad malfagetum* furono restituiti nel 1288 per intervento di Nicolò IV (si veda M. FULIANO, *Le relazioni di Carlo I d'Angiò col Piceno Meridionale*, Napoli 1966, pp. 19-22; A. FRANCHI, *Nicolaus papa IV (1288-1292)*, pp. 100, 175, 176; A. CLEMENTI, *Autonomie negli Abruzzi: alcuni esempi (secc. XIII-XIV)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 74-78.

(143) ASA, ASAM, Tomo I, pp. 380-381.

(144) *Ibidem*, pp. 381-382.

I quarantuno atti furono stipulati in tempi diversi: il primo giorno, martedì 19 dicembre 1279, si sottomiserò 19 uomini liberi di antico lignaggio, tutti elencati con il patronimico fino a terza generazione: 17 erano abitanti di Ceresia, uno di Vetule di Ceresia e uno di Altillo.

Mercoledì 20 dicembre aderirono al patto *dompnus Mathheus de Ceresia*, chierico della chiesa di S. Angelo di Ceresia, ancora oggi esistente, anche se più volte ricostruita (145) e *Petrus Ayfredi*, personaggio di spicco nella *Universitas* di Ceresia (146). Il 30 dicembre prestarono giuramento 9 vassalli: 7 abitanti di Ceresia, compreso *dompnus Clemens clericus S. Angeli Iacobus magistri Martini et Raynaldus Coni de Ceresia et Rio Lama*, che con la loro presenza confermano l'assunto che in età medievale la comunità rurale non coincideva esclusivamente con la signoria terriera. Un villaggio dipendente da un solo signore, che amministrava la giustizia e riscuoteva il banno, poteva essere diviso in diverse dominazioni fondiari ed in allodi.

Venerdì 9 febbraio 1280 giurarono 7 uomini: 6 erano di Ceresia e il solo *Ventura Gualterii* era di Guardia di Ceresia. Il toponimo guardia conferma l'esistenza a Ceresia di un presidio militare, collocato in prossimità del *burgi Ceresie*.

Sabato 10 febbraio si sottomiserò 4 uomini: 2 erano di Ceresia, uno di *Cornellis* (Colonnella) e uno di *Sancto Georgio* (San Giorgio a Rio Lama).

Dall'analisi di tutti gli atti si possono trarre alcune considerazioni: tutti i *brevia recordationis* seguono un formulario che ricalca e perpetua quello più antico pur nel mutare delle situazioni storiche. L'investitura prevedeva l'assegnazione del beneficio *sub dominio et fidelitate della badessa*, per cui il ricevente «prestava omaggio» pronunciando il proprio *confiteor*, professando di *habere et tenere* a nome del monastero, beni mobili e stabili nel castello di Ceresia, nelle parrocchie e suo distretto: *tamquam vassallus* che si riconosceva *esse vassallus*. Alla presa d'atto della posizione giuridico-sociale da parte del vassallo faceva seguito la promessa dei doveri. Egli si impegnava a *dare, solvere et tradere*

*et prestare omnia et servitia debitalia et usualia et omnes usantias*, secondo l'uso sancito dalla consuetudine e trasmesso da *antecessores et auctores*: è chiaro che si trattava del rinnovo di contratti stipulati in tempo più antico. Il sottoposto s'impegnava a *defendere, gubernare et custodire* persone e beni. Uno dei servizi indispensabili da prestare era la guardia del presidio e l'*auxilium* contro gli attacchi: in caso di grave minaccia c'era l'obbligo di avvisare tempestivamente il monastero. La sottomissione, l'*hominium* che garantiva al suddito la protezione del monastero prevedeva, in seconda istanza, lo *iuramentum fidelitatis* ai *capitula fidelitatis* prestato sulle Sacre Scritture e sancito dalla promessa di *tenere, actendere et observare* ogni cosa *et contra non facere vel venire* per nessun motivo o occasione. Dal contenuto di ciascun «breve» emergono le principali richieste che la badessa di S. Angelo Magno intendeva ribadire al proprio vassallo, nel particolare momento di emergenza politico-sociale. La maggiore premura era per l'impegno di governo e la custodia di beni e persone in caso di attacchi: *si aliqui obesse voluerint tam in personis quam in rebus*, il fedele prometteva di *extorquere* l'avversario o, in caso estremo, *quam citius*, avvisare il monastero, poiché la configurazione geomorfologia del sito assegnava a Ceresia il ruolo di avamposto fortificato, che rispondeva perfettamente ai bisogni logistico-militari delle signorie di confine.

La preoccupazione di perdere la «devozione» del suddito e la volontà di mantenere il ruolo di prestigio si leggono nel richiamo alle «usanze» ma anche nell'eccezionale indulgenza assicurata al subalterno anche in caso di inadempienza *pena soluta vel non soluta [...] rato manente toto predicto contractu*.

In questi atti si individuano pertanto più di una situazione di crisi e di transizione che prospetta il *facere cincinnantiam* come trasformazione incalzante dei rapporti di potere feudale (147).

(147) Si veda in Appendice V il testo integrale del primo dei 41 atti stipulati tra il presbitero Matteo ed i vassalli del monastero di S. Angelo Magno; qui di seguito riporto i nomi dei vassalli e le date di stipula degli atti.

Anno 1279

Martedì 19 dicembre: *Franciscus Symeonis* (p. 383)

*Pacificus Iohannis Gisonis* (p. 384)

*Crissius Iohannis Bartholi de Ceresia* (p. 385)

*Paulus Berardi de Ceresia* (p. 387)

(145) Valle Castellana cfr. sopra nota 109.

(146) *Petrus Ayfredi* cfr. più avanti nota 156.

*Capitula et constitutiones castri Ceresie*

L'anno successivo la redazione da parte del Comune di *Capitula et constitutiones*, a favore degli uomini di Ceresia segna la necessità emergente di creare nuove formule di equilibrio fra le parti interagenti. A Ceresia si redasse uno dei documenti

---

Egidius Dammiani de Ceresia (p. 388)  
 Ventura Petri Vitalis de Ceresia (p. 389)  
 Vitalis Dentallevi de Ceresia (p. 390)  
 Iohannes Valentini de Ceresia (p. 392)  
 Gualterius Vetule sive de Venula de Ceresia (p. 394)  
 Brunorius Petri (p. 395)  
 Rainaldus Donadei de Ceresia (p. 397)  
 Iohannes Donadei de Ceresia (p. 398)  
 Franciscus Dentallevi de Ceresia (p. 399)  
 Masseus Cambii Tosillani (p. 400)  
 Iohannes Cirovani de Ceresia (p. 402)  
 Gualterius de Altillo olim et nunc de Ceresia (p. 403)  
 Ventura Marquisani de Ceresia (p. 404)  
 Brunorius de Ceresia (p. 405)

Mercoledì 20 dicembre: *Dompnus Matheus de Ceresia Clericus sancti Angeli de Ceresia* (p. 407)

*Petrus Ayfredi de Ceresia* (p. 408)

Sabato 30 dicembre: *Dompnus Clemens de Ceresia clericus Sancti Angeli de Ceresia* (p. 409)

*Iustus Rodoaldi de Ceresia* (p. 410)

*Egidius Bartholomei de Ceresia* (p. 412)

*Iohannes Angeli de Ceresia* (p. 413)

*Iohannes Rainaldi dompni Faydi de Ceresia* (p. 417)

*Iacobus Magistri Martini Rivi de Lama et de Ceresia* (p. 418)

*Raynaldus Coni de Rivo Lame et de Ceresia* (p. 419)

Anno 1280

Venerdì 9 febbraio: *Civitonicus Gentilis Gleti de Ceresia* (p. 421)

*Petrus Iohannis de Ceresia* (p. 422)

*Masseus Petri de Ceresia* (p. 423)

*Ventura Gualterii Guardie de Ceresia* (p. 425)

*Guirrerius Iohannis de Ceresia* (p. 426)

*Bennatus Raynaldus Aymuni de Ceresia* (p. 427)

*Petrucius Iohannis Aymuni de Ceresia* (p. 428)

Sabato 10 febbraio: *Iacobus Marquisii de Ceresia* (p. 430)

*Franciscus de Cornellis et de Ceresia* (p. 431)

*Angelus Raynerii de Ceresia* (p. 432)

*Dominicus de Sancto Georgio et de Ceresia* (p. 433)

più antichi della normativa statutaria del territorio ascolano, nella fase in cui si andavano definendo i criteri regolativi del nuovo istituto giuridico.

Al presbitero Matteo la badessa assegnò un'articolata serie di incarichi: *castellanum et rectorem et nuntium specialem in castro Ceresia ad faciendum iudicem, preconem et capitula et constitutiones necessaria*, con facoltà di punire *homines dicti castri et corrigere nec non etiam alium procuratorem facere, si necesse fuerit, unum vel plures et generaliter ad omnia alia et singula facienda et exercenda [...] que utilia, necessaria fuerint et opportuna* al monastero (148).

L'attribuzione dell'incarico di castellano, rettore e nunzio di Ceresia con facoltà di nomina del giudice e del preconem, con potere di redigere *Capitula et Constitutiones* delinea nella figura del sindaco del monastero una figura giuridica capace di assumere responsabilità e prendere decisioni volte a creare «nuove formule di equilibrio fra le varie forze interne (149). Siamo di fronte all'esemplificazione di quella genesi contrattualistica alla base della legislazione statutaria (150).

*Capitula et Constitutiones*, compilati per *dompnum Matheum clericum et per consiliarios homines*, alla presenza dei notabili del luogo, *congregata universitate*, furono sottoposti ad accettazione e ratifica, *unanimiter et concorditer, respondentes alta voce et dicentes*. Le norme elencate nel documento sono disposizioni riguardanti la casistica del criminale e civile. I capitoli furono stipulati in tre diverse date: 8 e 11 febbraio, 13 settembre 1280. I primi articoli trattano: la bestemmia, l'ingiuria, l'insulto *irato animo*, con o senza armi, per la tutela della pace e dello «stato pacifico», la minaccia armata, l'adulterio e l'oltraggio alla donna sposata, il rapimento e la corruzione di fanciulle: rubriche miranti alla salvaguardia dei doveri verso Dio ed il prossimo, in ordine alla persona. Le rubriche quindi regolano la tutela dei beni contro l'incendio ed il danneggiamento delle proprietà altrui, reso

---

(148) ASA, ASAM, Tomo I, pp. 380-381. V. Appendice IV.

(149) M.A. BENEDETTO, *Statuti (Diritto intermedio)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, Torino 1971, p. 387.

(150) *Ibidem*, pp. 388 ss.; cfr. A. PINI, *Comuni urbani e comuni rurali in Italia dalle origini all'età signorile*, in *Cultura e scuola*, anno XXV, 100, 1986, pp. 120-126.

personalmente e con animali. Le disposizioni civili prevedono la precisazione del ruolo e delle funzioni degli ufficiali nominati dal monastero: *castellanus vel iudex, preco, nuntii, seu procuratores*, ai quali è assegnato il compito della custodia del *castrum*, le disposizioni civili si riferiscono anche agli oneri a carico della comunità per le ambascerie *pro communi utilitate* da risarcire attingendo *de communi pecunia*; il ruolo dei giudici è precisato anche riguardo alle cause ed alla contestazione per debito.

La prima serie di disposizioni fu approvata *in palatio castris* l'11 febbraio, presenti i medesimi consiglieri, furono aggiunte delle riformanze all'articolo relativo al danno arrecato alle proprietà, con specifico riferimento al regolamento del rapporto consortile per la raccolta nelle proprietà comuni: essa doveva avvenire previo consenso di tutti i consorti. Il 13 settembre, nel campo di Civitonico, *congregata universitas voce preconia*, fu ratificato che le imposizioni fiscali, le pene imposte dal giudice, dal precone o dai nunzii del monastero, dovevano essere considerate per *guardiam castris et pro guerra facienda*. La somma raccolta doveva essere messa *in communi et pro communi*. Nella casistica delle ammende la condanna più elevata riguardava l'ingiuria alle fanciulle, mentre l'imposizione media per i vari tipi di reato si attestava sulle cinque libbre di moneta volterrana (151).

Il documento può essere inserito nella serie delle convenzioni o *costituta*, cioè patti intercorsi tra i *domini feudali* e le organizzazioni soggette, quali *l'universitas militum*, o *peditum*, per determinare garanzie procedurali nei confronti della giurisdizione signorile, e che non di rado, oltre al diritto processuale regolarono anche quello sostanziale.

I *Capitula* redatti dal sindaco delle badesse di S. Angelo Magno, nascono dal coinvolgimento di un consiglio di uomini provenienti dal gruppo consortile stretto dal giuramento.

(151) ASA, ASAM, tomo I, 435-438. Circa le ipotesi di ricerca e di indagine dello statuto medievale, secondo il livello di interpretazione storico-politico, cfr. F. BOCCHI, *Prolusione in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, pp. 29-34; per il ruolo delle *Universitates* cfr. P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, pp. 50-60.

Gli atti di vassallaggio che precedono l'approvazione dei *Capitula*, potrebbero a buon diritto rappresentare l'antecedente di quell'*iuramentum sequimenti* o *salvamenti* prestato dai *cives* ai loro amministratori, uno degli elementi costitutivi degli statuti comunali (152).

Si trattò del tentativo del monastero di S. Angelo Magno di essere al passo con le esigenze da più parte emergenti tra i sudditi, in particolare alla luce di quelle citazioni che c'informano dell'esistenza di norme statutarie redatte dal comune di Ascoli, che rendevano allettanti le proposte di inurbamento (153).

Bastarono, infatti, solo cinque anni per convincere gli uomini della Valle Castellana, lungo il fiume *quod vocatur vulgarter Castellanus* (154): *Terre Ceresie, Sorbi, Stornazzani et Rosarii ad promittendum et faciendum cidadinantiam syndico Esculi [...], secundum formam statutorum dicte civitatis, facere et solvere honera et factiones dicte civitatis in collectis [...]* (155).

Nell'elenco dei componenti l'*Universitas* che aderì al patto di obbligazione con il comune di Ascoli c'erano *Petrus Aysfredi* e *Palmerius Ursi*, due dei dieci consiglieri che avevano collaborato alla stesura dei *Capitula et constitutiones castris Ceresie*, redatti da Matteo presbitero, sindaco, attore e procuratore *monasterii Sancti Angeli* (156).

Tuttavia dopo una breve parentesi, ai tributi cittadini imposti dalle leggi comunali preferirono continuare a garantire i diritti feudali al monastero di S. Angelo Magno.

(152) M.A. BENEDETTO, *Statuti (Diritto intermedio)*, p. 388; cfr. L. ZDEKAUER, *Il parlamento cittadino nei comuni delle Marche*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, 10, I (1915), pp. 90-112; D. CECCHI, *Il parlamento e la congregazione provinciale della Marca d'Ancona*, 1965; M. BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1984, pp. 339-378, 437-443.

(153) ASA, fondo Archivio Segreto Anzianale, lett. E, fasc. I, n. 2.

(154) Cfr. sopra note 102-104 nei documenti citati il fiume Castellano è così individuato.

(155) ASA, *Quinternone*, cc. 38r-v.

(156) Cfr. sopra. Per quanto riguarda le strutture feudali ed il ruolo svolto dalle *Universitates* dei vassalli, con particolare riferimento al *castrum* di Pietrata, cfr. M.E. GRELLI, *De festis celebrandis. Sacro e profano nel Trecento ascolano: calendario, riti e persone*, in *Segni, simboli, spazi e colori della festa mondana medievale*, Ascoli Piceno 1996, pp. 133-134.

*Segni caratterizzanti aspetti di vita comune o fenomeni di costume*

Merita una citazione il fatto che nel monastero di S. Angelo Magno dal secolo XI era in funzione un organizzato sistema tabellionale, che, come sostenuto da Bartoli Langeli (157) per il notariato bolognese, ad un'analisi attenta permette di cogliere l'esistenza di generazioni di tabellioni che, a partire da un punto di svolta, collocabile nel secondo decennio del secolo XII, si mantengono strettamente fedeli a una prassi da tutti condivisa e codificata dall'elaborazione di scuola (158). Elaborazione che si appuntò in primo luogo sui documenti dell'enfiteusi regolati da rapporti vassallatici (159). Un particolare degno di nota è che nel ricco archivio di S. Angelo Magno sono presenti anche molti atti che non hanno diretta attinenza con il monastero, ma riguardano persone e cose ad esso collegate (160): enfiteusi (161), ven-

(157) A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*.

(158) Da una ricognizione sistematica degli atti, cito i nomi più ricorrenti: *notarius et iudex Rofredus* (1028); *notarius Petrus* (1067); *notarius Albertus* (1080); *notarius Moricus* (1101-1104); *Petrus* (1229) costituito dal vescovo; *Gualterius* (1231) eletto da Enrico legato della Marca e dal vescovo Marcellino; *Ilarius* costituito da Federico II; *Deutallevus ab episcopo Petro tabellio constitutus* (1232); *Rogerius a domino Henrico, apostolice sedis legato et ab electo Marcellino esculano quondam episcopo notarius constitutus* (1232); *Salimbene, primus pontificalis aule notarius constitutus a Frederico imperatore* (1233); *Paulus a Friderico notarius constitutus* (1234); *Favella, a gloriosissimo Friderico romanorum imperatore notarius constitutus* (1234); *Gulielmus a Friderico constitutus* (1235); *Amicus ab episcopo Petro* (1240); *notarius Bartholomeus, imperiali auctoritate notarius constitutus* (1241); *Petrus Morici de plaza auctoritate apostolica notarius constitutus* (1256); è evidente per deduzione che Pietro di Morico è discendente del notaio Morico, la connotazione *de plaza* coincide con il riferimento toponomastico legato al monastero; lo stesso vale per il notaio *Paulus Amici* (1258) e per *Falco Gualterii* (1267).

(159) ASA, ASAM, cass. III, perg. I (29 agosto 1200), si tratta di una prestaria di Marsibilia badessa a Roncone, presso il fiume Aso, in territorio fermano; ASA, ASAM, Cass. V, perg. 17 (2 gennaio 1244), *Robertus, abbas ecclesie Sancti Silvestri in Salino*.

(160) Per quanto riguarda gli atti esterni nel secolo XI sono 1 su 3; nel secolo XII sono 19 su 28; nel secolo XIII sono 139 su 295.

(161) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 23 (9 ottobre 1235): *Bartholomeus Brucardi* e suo fratello *Gualterio* concedevano a Giovanni *Petri Adami* un casale *infra civitatem esculanam in vico Platee*, situato vicino la via pubblica e la loro piazza. L'assegnazione vale per trent'anni. Il patronimico *Brucardo* conferma la notizia riportata dalla storiografia ascolana secondo la quale a precedere l'arrivo di Enri-

dite (162), testamenti (163), atti relativi ad altri monasteri

co VI in città fu il nunzio e «foriero reale» duca Brucardo. La sopravvivenza onomastica rappresenta pertanto un indizio a favore dell'informazione storica, vedi F.A. MARCUCCI *Saggio delle cose ascolane e de' vescovi*, p. CCXXIX; ASA, ASAM, Cass. V, perg. 17 (2 gennaio 1244): *Robertus abbas ecclesie Sancti Silvestri in Salino* col consenso dei confratelli dava in enfiteusi ad Angelo Faczanello *terra positam in territorio aprutino in pertinentiis Tortorito in loco ubi dicitur stablio [...] usque in tertiam generationem masculinam et femininam legitimam [...] con la promessa di un'offerta annuale per la festa di San Silvestro o entro eius octava pro incensu unum tarinum et quartum auri puri*.

(162) *Ibidem*, Cass. III, perg. 4 (31 maggio 1208, vendita di isole sul Castellano), perg. 5 (18 maggio 1208, vendita alle Piagge a Santa Giusta), perg. 23 (3 marzo 1226, vendita al piano di Marino), perg. 24 (1226, vendita del vescovo Niccolò di *unum casale in vico de Aringo*); Cass. IV, perg. 2 (6 febbraio 1231, vendita di una *clusura alle Piagge de pinea*), perg. 5 (11 aprile 1232, vendita di palazzo e torre in città), perg. 6 (7 settembre 1232, vendita di varie terre in *pertinentiis Rosari* (Rosara), in *loco qui dicitur Ceresolum*); Cass. V, perg. 16 (8 dicembre 1243, vendita di terra in *plagis*), perg. 18 (3 gennaio 1244, vendita di casa nelle pertinenze di Corropoli); Cass. VI, perg. 2 (6 settembre 1250, vendita di eredità), perg. 11 (15 luglio 1251, vendita di una casa al Tessello), perg. 28 (2 febbraio 1256, vendita di un casale in *vico Plaze*), perg. 34 (4 dicembre 1256, vendita di una casa al Tessello e di una vigna alle Piagge), perg. 47 (5 ottobre 1259, vendita di un casale in *vico Plaze*), perg. 48 (10 dicembre 1259, vendita di venti piedi di ulivi in *Valle Sancti Angeli Magni*); Cass. VII, perg. 2 (22 ottobre 1260, vendita di terre in Montelpare in *vico Sancti Petri*), perg. 14 (12 agosto 1265, vendita di casale e terra in *contrata Sancte Marie Intervinèas*), perg. 15 (19 gennaio 1266, vendita alle Piagge in *Polixsco*), perg. 22 (23 marzo 1268, vendita di casa e terra in *vico Plaze al Tessello*); Cass. VIII, perg. 1 (26 gennaio 1270, vendita di una *insula posita in capite forme molendinorum de pocollo* sul fiume Castellano), perg. 13 (12 marzo 1273, vendita alle Piagge), perg. 26 (13 dicembre 1274, vendita di *domus cum curte in contrata San Marco*), perg. 28 (31 marzo 1275, vendita di un piede di terra di ulivi), perg. 34 (4 settembre 1276, vendita di terra a San Fanfano), perg. 37 (12 novembre 1276, vendita di terra per un cavallo), perg. 45 (13 novembre 1279, vendita alle Piagge); Cass. IX, perg. 9 (7 novembre 1283, vendita a Carpineto), perg. 10 (2 novembre 1284, *tempore de regimine Antonimi Corbelli capitanei civitatis Esculi*, vendita di selva e casa alle Piagge), perg. 19 (21 novembre 1287, vendita in Coscella); Cass. X, perg. 2 (15 marzo 1290, vendita di terra in Ulmeto), perg. 18 (22 agosto 1294, vendita per quaranta anni dei frutti di una terra *vineata et aratoria* nelle pertinenze di Monte Cretaccio in *Rangiolo-Ragnola*) perg. 22 (30 aprile 1295, vendita di casa e orto in città in *contrada Plaze*), perg. 23 (13 maggio 1295, vendita di terra ad *Arsezanne*) perg. 24 (8 novembre 1295, vendita di casa in Monte Cretaccio), perg. 25 (14 febbraio 1296, vendita di terra a Monte Cretaccio); Cass. XI, perg. 2 (5 febbraio 1297, vendita di una casa a Nebbiano).

(163) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 7 (3 marzo 1212); Cass. VI, perg. 14 (11 luglio 1253, *Stati*, moglie di Bartolomeo di Rinaldo-notaio, nel fare testamento lasciava tre soldi *pro sua anima*; 10 soldi *vult.* per i poveri *de vico Clavicularum*; per

come quello delle cistercensi di S. Maria di Cerro (164), o degli eremiti di S. Angelo al Vulturino (165) e di S. Lorenzo in

messe e preti 12 soldi *vult.*; *pro septima et tricesimo* tre libbre *vulterrannorum*. Stati lasciava alla chiesa di San Lorenzo *ad Vigum* 10 soldi; al vescovo 12 *volt.* In opere *Sancti Augustini* 12 *vult.*; *Sancte Marie Maioris* 2 soldi; *hospitalis Sancti Emindii*, 2 soldi; *Sancti Franciscici*, 12 *vult.*; in opere *Sancte Marie domnarum*, 12 *vult.*; *hospitalis Sancti Bartolomei* 12 *vult.*; *muris de porta sex vulterrannorum*; *ponti de Ponticello*, 12 *vult.*; *ponti Sancti Spiritus*, 12 *vult.*; *ponctis Santi Francisci*, 12 *vult.*; *Sancto Dominico*, 12 *vult.* *Reclusis de Vallorano*, 2 soldi; *reclusis de colle Palomarie*, 2 soldi; *reclusis de Sancto Saladino*, 2 soldi; ai frati di Vena Acuta, 2 soldi; *Sancto Marco*, 12 *vult.*; *Sancte Marie ad Marcianum*, 12 *vult.*; *reclusis Sancti Emindii*, 2 soldi; *reclusis sub ponte Maiori*, 2 soldi). *Ibidem*, perg. 18 (14 aprile 1255, testamento in Monte Cretaccio); Cass. VII, perg. 1 (11 ottobre 1260, probabilmente il testatario, *Raynaldus Gisonis Actonis* era un mercante, lo si desume dai lasciti anche in terra apertina e fermana), perg. 7 (2 ottobre 1262, il testatario dispone di molti dei suoi beni in terra de Regno), perg. 10 (14 dicembre 1264, *Bonusiobannis filius quondam Iohannetti*, oltre ai lasciti per rimediare al «maltolto» e a molte istituzioni religiose, faceva riferimento a 30 soldi *vult.* «mutuati» e a un *sacconem panni et pannos qui sunt in uno sacco* tenuti da un tal *Iacobo de Ulmeta*); Cass. VIII, perg. 36 (19 ottobre 1276, *Berarductia filia Raynaldi Carbonis* faceva un lascito anche per la campana di San Tommaso di Ascoli e in particolare 5 soldi *vult. pro sussidiis terre sancte ultra mare*); Cass. IX, perg. 2 (21 febbraio 1280, *Carbonus Maialis* lasciava 12 *vulterranei pro sussidio Terre Sancte*), perg. 3 (1 luglio 1280, *Iacobus Raynaldi Suppi di Montelparo* lasciava dei soldi *cuilibet domini contrate vicinalis pro septimo*), perg. 6 (23 gennaio 1282, *Venga Valonis*, mercante restituiva il maltolto con lasciti ai poveri *Castri Penne, Castri Tortoreti, Castri Casteniani, Castri Luci, Castri Malteniani, Ancarano, Spinituli, Fonangiani-Folignano, Lisiani, Muczani, Colpagani, Lempa* e a fra *Corrado magistro ordinis fratrum minorum*); Cass. X, perg. 1 (9 febbraio 1290, *Plantadosa, uxor Iacobi Morici* lasciava, tra l'altro, lenzuola e coltri per l'ospedale di San Bartolomeo di Ascoli e 10 libbre di monete *vulterrane in subsidium Terre Sancte*); Cass. XI, perg. 16 (12 novembre 1298, Riccardo di Montecalvo faceva testamento in *loco Sancti Francisci de Esculo*), perg. 21 (1299, *Petrus Infans*, marito di *Plantadosa* lasciava, tra l'altro, dei soldi per i poveri *de valle Trunti et de Appogano*).

(164) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 12 (16 maggio 1234, istituzione del monastero di S. Maria di Cerro), perg. 17 (1235, Breve di Gregorio IX a S. Maria di Cerro).

(165) *Ibidem*, Cass. IV, perg. 16 (13 dicembre 1234, breve di Gregorio IX a S. Angelo in Vulturino), perg. 20 (13 agosto 1235, l'abate di S. Salvatore Maggiore di Rieti concedeva agli eremiti *frater Saladinus et presbiter Iohannes* la chiesa di S. Angelo, *sive criptam de Vulturino*), perg. 27 (13 luglio 1236, donazione di terra a favore del monastero in *Fondaniano-Folignano*); Cass. VI, perg. 33 (23 ottobre 1256, bolla di Alessandro IV a favore del monastero); Cass. VII, perg. 23 (7 agosto 1268, oblazione di Gualtiero di Nicola di Morico di S. Flaviano a S. Angelo in Vulturino); Cass. VIII, perg. 35 (7 ottobre 1276, donazione di case, mulini, selve, vie e forme di mulini al priore Bonauguro), perg. 38 (1277, composizione di lite di S. Angelo con il monastero di S. Antonio per terra e vigna

Carpineto (166), delle suore di S. Spirito e S. Chiara (167), di S. Maria delle Donne (168); essi offrono una miniera di informazioni per la ricostruzione della storia ascolana. Ad esempio, da un atto datato ottobre 1157 apprendiamo che la vendita di una terra è compensata con *electuaria et medicinas* e che a rogare l'atto è *Matheus medicus et notarius* (169), il che confermerebbe,

*ad Berictam*), perg. 39 (23 marzo 1278, breve di Nicolò III con la conferma del privilegio di esenzione dalle decime); Cass. XI, perg. 6 (30 luglio 1297, bolla di Bonifacio VIII per la conferma dei privilegi).

(166) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 12 (14 gennaio 1265, vendita di una vigna alle piagge di *Pinea* fatta a favore dei frati di S. Lorenzo in Carpineto), Cass. VIII, perg. 18 (1273, diploma del vescovo ascolano Rinaldo a favore di S. Lorenzo), perg. 42 (5 dicembre 1278, bolla di Nicolò III per la conferma dei privilegi), perg. 43 (17 gennaio 1279, breve di Nicolò III contro ingiurie arretrate da laici di Amatrice).

(167) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 42 (13 novembre 1257, breve di Alessandro IV che autorizza le monache ad accogliere denaro per sconto di usure e rapine e *male acquisitis* fino a 200 once d'oro); cfr. R. GIORGI, *Le clarisse in Ascoli*, pp. 76-77.

(168) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 15 (maggio 1254, alcuni ascolani promettevano a donna Cecilia, badessa di S. Maria delle Donne, di pagare ogni anno per la festa di S. Stefano un censo in denaro in cambio di beni tenuti *sub dominio et recognoscentia* del monastero e convento, in quanto le monache avevano dispensato loro *omnia alia servitia et usantias*. L'atto fu rinnovato per autorità del giudice del comune Ruggero da Gubbio e per delibera del Consiglio Generale e del converso e familiare del monastero il 18 settembre 1261); per quanto riguarda la badessa Cecilia è probabile che si tratti della monaca Cecilia in favore della quale papa Gregorio IX nel 1233 intervenne per garantire al monastero ascolano di poter ereditare i suoi beni, nonostante i parenti sostenessero il contrario, cfr. J. SBARALEA, *Bullarium franciscanum*, I, Romae 1759, n. XCVI, p. 100 (1233 marzo 28: Gregorio IX per le *sorores inclusae* di Ascoli); Cass. X, perg. 21 (18 aprile 1295, Montanea di Monte Calvo, desiderosa di entrare in S. Maria delle Donne, rinunciava a tutti i suoi beni e diritti a favore dei fratelli che in cambio dovevano versare al monastero ogni anno a gennaio 7 libbre di monete *vulterrane* e di *agontani*); Cass. XI, perg. 17 (21 gennaio 1299, si tratta di una donazione di denaro a S. Maria delle Donne). Per quanto riguarda la comunità di S. Maria delle Donne, cfr. R. GIORGI, *Le clarisse in Ascoli*, pp. 60-70 e M.C. MARANO, *Le clarisse nelle Marche. Gli insediamenti del XIII secolo*, pp. 119-122.

(169) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 13 (16 ottobre 1157). Si tratta di un atto di vendita esterno al monastero: *Guidus Actoni Ferraci* vendeva a *Moricus Malanoctis medicus* del terreno in Carpineto e per la vendita riceveva 20 denari tra *electuaria et medicinas pro patre*. Nel 1160 Simone presbitero acquistava della terra sopra la Vena, nell'intestazione è specificato *regnante Frederico romanorum imperatore*; l'atto è rogato da *Moricus Malanoctis*, quindi egli era notaio oltre che medico, *Ibidem*, perg. 14 (maggio 1160).

in questo periodo, ad Ascoli, l'esistenza di un notariato esperto di medicina, e renderebbe ragione della notizia sostenuta dalla storiografia ascolana settecentesca che il *fidelissimus magister medicus Berardus*, familiare di Enrico VI, sia veramente quel Berardo dinasta ascolano che il sovrano portò con sé in Sicilia, capostipite della casa Acquaviva (170). Nei documenti ci sono moltissimi riferimenti utili alla ricostruzione dell'assetto urbanistico di Ascoli medievale, ad esempio i toponimi: *Campus Marcianus* probabilmente è da identificare con l'attuale Campo Squarcia, dove si tiene annualmente ad Ascoli la giostra della Quintana, esso è da collocare nella *curtis de Marciano cum plebe Sancti Victoris* e nelle pertinenze di una *ecclesia Sancte Marie ad Marcianum* (171); *Paregnano* (172), *pontis Tornasacci* (173), *claustrum S. Francisci* (174), *fenestra parlatorii* del monastero di S. Maria delle Donne (175), *vico platee o placze*, oggi «Piazzarola» (176), *vicus de Arengo* (177), il palazzo del

(170) M.E. GRELLI, *I capostipiti e la presenza degli Acquaviva tra Marche e Abruzzo (Secoli XII- XIV)*, Convegno di Studi, Atri 2003, in corso di stampa.

(171) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 6 (9 marzo 1119, vendita a Campo Marziano); Cass. VIII, perg. 4 (13 novembre 1271, restituzione e compra a Marciano), perg. 16 (1273, restituzione di enfiteusi, *S. Maria ad Marcianum*), cfr. ACAP, A, 3. Per quanto riguarda il toponimo *Marcianum*, si tratta di una probabile corruzione di *Martianum* (di Marte); la presenza nello stesso luogo di una corte, vicino alla pieve urbana di San Vittore, denota un insolito insediamento che si giustifica proprio se si tiene conto di un abitato cittadino che, dentro le antiche mura, era provvisto di ampi spazi di coltivo.

(172) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 22 (25 gennaio 1192, vendita in *Paregnano*).

(173) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 6 (23 gennaio 1282, il ponte è citato in un testamento), si tratta del ponte oggi detto di Torricella che, secondo la tradizione, assunse la denominazione di Tornasacco dopo l'espugnazione di Ascoli compiuta da Federico II, cfr. F.A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane*, pp. CCXIII, CCXXXIX.

(174) ASA, ASAM, Cass. XI, perg. 10 (18 gennaio 1298, lite di dote, si tratta di un atto che fu rogato *infra claustrum Sancti Francisci*)

(175) *Ibidem*, perg. 17 (21 gennaio 1299, donazione di denaro al monastero, l'atto fu redatto *ad fenestram parlatorii*).

(176) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 12 (1219, restituzione di casale, orto *in vico platee*); Cass. IV, perg. 33 (10 agosto 1238, acquisto di casa *in vico platee*); Cass. VI, perg. 28 (2 febbraio 1256, vendita di un casale *in vico plaze*), perg. 47 (5 ottobre 1259, vendita di un casale *in vico plaze*).

(177) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 24 (1226, vendita del vescovo Niccolò di un casale *in vico de Aringo [...] a capite platea de Aringo*).

Comune (178), o la menzione del *foro mercationibus deputato et pro congregationibus hominum constituto* il sabato (179), numerosi i riferimenti a palazzi e torri in città (180), nonché ai ponti *de ponticello*, *Sancti Spiritus*, *Sancti Francisci maior* (181) e agli *hospitalia* in città: *Sancti Emdii* e *Sancti Bartholomei* (182), c'è tra l'altro in un testamento un interessante riferimento alla campana della chiesa di S. Tommaso per la quale *Berarductia filia Raynaldi Carbonis* lasciava 5 soldi vult. (183). Molteplici sono i rimandi alla topografia del territorio, come il riferimento alla presenza di isole sul fiume Castellano (184), o la citazione di un *castellare*, cioè di una torre di difesa e di avvistamento a Monte Cuculo (185) e *in Pinea*, oggi Villa Pigna (186) e di una «clusura» nello stesso luogo; interessanti anche le citazioni di *hospitalia* in corrispondenza delle principali vie di comunicazione (187), come *l'hospitale* sul fiume Aso *in pertinentiis Capistrelli in loco ubi dicitur ospitale in vico Sancti Angeli* (188) o l'«ospitale» di S. Clodio al Marino vicino alla *via Salaria* (189)

(178) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 37 (13 giugno 1239, copia del breve di Gregorio IX, redatto nel palazzo del Comune di Ascoli).

(179) *Ibidem*, perg. 11 (13 maggio 1234, citazione a favore del monastero).

(180) *Ibidem*, perg. 3 (30 aprile 1231, vendita di una torre), perg. 5 (11 aprile 1232, vendita di un palazzo con torre in città).

(181) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 14 (11 luglio 1253, testamento di *Stati* moglie di Bartolomeo di Rinaldo).

(182) *Ibidem*.

(183) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 36 (19 ottobre 1276), la campana di cui si parla nell'atto probabilmente è quella ancora oggi in funzione, come ci riferisce A. SALVI, *Inscrizioni medievali di Ascoli*, Ascoli Piceno 1999, pp. 148-149.

(184) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 4 (31 maggio 1208, vendita di isole sul Castellano).

(185) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 2 (12 gennaio 1271, donazione di Monte Cuculo: giuspatronati, castellare, orto), per la definizione di *castellare* cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Vol. IV, p. 605.

(186) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 10 (13 aprile 1150, prestaria della badessa Sofia).

(187) Cfr. M.E. GRELLI, *Ordini ospitalieri e militari lungo la via Salaria nel territorio ascolano in età medievale*, in *La Salaria in età tardoantica e altomedievale*, a cura di E. CATANI e G. PACI, Macerata 2007, pp. 223-242.

(188) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 28 (4 settembre 1236, donazione di terra a Montelparo).

(189) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 30 (16 gennaio 1229, donazione al Marino a favore dell'«ospitale»).

*inferior*, come si può desumere da un altro documento in cui si descrive la collocazione dello stesso, *a via inferiori usque in Marinum mortum* (190), cioè la *via publica que vadit iuxta pontem de Marino usque Murrum et rivus de Mortaccino* (191), si tratta della via Salaria che arrivava sino a Monte Cretaccio (192); diversi sono i riferimenti alle chiese *de Vena Casulis*, oggi Vena Grande, frazione di Ascoli, dove il monastero di S. Angelo Magno possedeva il *Castellum cum quingentis sexaginta modis terre* (193) *ecclesia Sancti Silvestri* (194) in prossimità delle «rote», cioè dei guadi, sul torrente Chiaro (195) e *ecclesia Sancti Petri* alla Vena Tarabotti (196) e alla chiesa di Sant'Eutizio in Offida (197) e alla chiesa di S. Maria a Mignano a *Sexto* oggi nelle pertinenze di Castel di Lama (198) il riferimento al Rio Santo (199), e a un *Pulixio* alle Piagge (200), come pure sono diversi ed interessanti i toponimi relativi al territorio fermano *in Montelpare* e sue pertinenze (201) o aprutino come i riferimenti a Corropoli (202), ponte di Teramo (203), Monte Aquilino di

(190) *Ibidem*, perg. 22 (1225, promessa di possesso libero al Marino); per quanto riguarda il Marino morto, si tratta di un affluente del torrente Marino.

(191) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 27 (4 gennaio 1275, acquisto di terra a «Porcile»).

(192) ASA, ASAM, Cass. X, perg. 25 (14 febbraio 1296, vendita di terra a Monte Cretaccio)

(193) Cfr. sopra nota 124.

(194) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 16 (15 agosto 1254, possesso di San Silvestro alla Vena).

(195) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 30 (18 febbraio 1238, acquisto a San Silvestro).

(196) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 27 (21 settembre 1269, acquisto di terra alla Vena, nelle pertinenze di San Pietro).

(197) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 4 (21 marzo 1251, breve di Innocenzo IV al preposto di S. Eutizio di Offida)

(198) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 27 (15 luglio 1275), perg. 27 (

(199) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 5 (2 dicembre 1271, pagamento per acquisto a Rio Santo).

(200) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 15 (19 gennaio 1266, vendita alle piagge di Polesco).

(201) Cfr. sopra nota 60.

(202) ASA, ASAM, Cass. V, perg. 17 (2 gennaio 1244, enfiteusi di Angelo Fazanelli a San Silvestro e a Mugillano a Corropoli), perg. 18 (3 gennaio 1244 vendita di Angelo Fazanelli a Corropoli).

(203) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 1 (11 ottobre 1260, testamento di Rinaldo Gisonis Actonis, probabilmente si tratta di un mercante).

*Regno*, (204), *castrum Insule de Valle Ciciliana* (205), della sua antropizzazione con l'individuazione di etnie (206), di relazioni genealogiche (207), di riferimenti a personaggi di rilievo come Cataldi (208), Saladini (209), Miliani (210), Riccardo di Monte Calvo (211), Gualterio Acquaviva (212), Guglielmo

(204) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 7 (2 ottobre 1262, testamento di Ilario Iacobi Teniozi).

(205) *Ibidem*, per Isola della valle Siciliana si veda il toponimo *Isola* in L. FRANCHI DELL'ORTO, *La valle Siciliana del Mavone. Dizionario topografico e storico*, Roma 1983, pp. 522-533.

(206) Cass. III, pergg. 12, 28 (nei due atti datati 1219 e 1228 sono presenti come testimoni un *Christianus Sarracini et Thomastus Levita*).

(207) Cfr. sopra nota 158; nell'atto di permuta tra il vescovo di Ascoli Alberico e la badessa Doda sono nominati quattro *boni homines* fra cui *Ferracius filius Rozolini*, nel 1212, *Gualterius quondam Petri Ferracii* è nominato in un atto di vendita, ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 5 (7 gennaio 1262); singolare la catena di rapporti e di documenti connessi a *Boni Iobannis Iobannati* di cui si possono seguire le vicende familiari per circa un ventennio: Cass. VI, perg. 10 (5 luglio 1251), perg. 12 (8 ottobre 1251), perg. 34 (4 dicembre 1256), perg. 40 (21 giugno 1257); Cass. VII, perg. 10 (14 dicembre 1264), perg. 20 (9 luglio 1267), perg. 21 (14 dicembre 1267); Cass. VIII, perg. 7 (10 febbraio 1272); un altro documento ci dà ragione della denominazione di Vena Tarabotti, contrada ancora oggi esistente nel territorio di Venagrande (AP), in quanto *Thomas Deodatus Tarabotti* è citato come *patronus ecclesie Sancti Petri de Vena*, ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 27, (21 settembre 1269).

(208) *Ibidem*, perg. 5 (7 gennaio 1262, tra i testimoni è presente *Bonuscambius Cataldi*), interessanti informazioni circa la famiglia Cataldi sono contenute nelle pagine introduttive di G. PACIFICI, *Orazione al nobile uomo e dottissimo abate Prospero Castaldi*, Teramo 1774.

(209) ASA, ASAM, Cass. VII, perg. 19 (25 ottobre 1266, *Arpinus Saladini* di Casalena è fra i testimoni presenti alla rogazione di un atto nella chiesa di San Salvatore sita *infra claustrum episcopale civitatis Esculi*).

(210) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 27 (15 luglio 1275), si tratta della chiesa di S. Maria a Mignano su cui *Berardus Miliani* esercitava il giuspatronato come risulta dalle parole del chierico: [...] *Ego Raynaldus filius Gentilis Raynaldi Gentilis clericus ecclesie Sancte Marie ad Mongianum in pertinentiis Sexti pro ea parte que pertinet domino Berardo de Milliano iure patronatus sicut pro quarta parte ad futuram memoriam et ut rei veritas pateat. Coram vobis domina Angela abbattissa monasterii Sancti Angeli maioris civitatis Esculi et notario et testibus infrascriptis confiteor quod de omnibus terris et possessionibus infrascripta senayta pertinet dicto monasterio Sancti Angeli predicta ecclesia Sancte Marie [...]*.

(211) ASA, ASAM, Cass. XI, perg. 16 (12 novembre 1298), si tratta di un esponente della nobile famiglia dei Guiderocchi, egli redige il suo testamento *in loco Sancti Francisci de Esculo*, essendo entrato nel convento dei minori dal 1289, cfr. R. GIORGI, *Le clarisse in Ascoli*, pp. 95-101 e G. SALVI, *La saga dei Guiderocchi*, Ascoli Piceno 1990.

(212) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 2, (6 settembre 1250, *Berardus Petri Be-*

Baroni (213), *Iacobus Nembrocti* (214) o a figure istituzionali che testimoniano i cambiamenti di regime come il primo console dei mercanti di cui si abbia memoria (215), in molti atti è possibile individuare podestà, giudici o capitani del popolo in carica al momento della redazione del documento; è altrettanto interessante la menzione di un tal *Macteus Deutalleve calzularius* (216); particolarmente interessanti i lasciti *pro subsidiis Terre Sancte ultra mare* nel decennio 1270-1280 (217) ma soprattutto meritano attenzione: l'analisi dei comportamenti e delle scelte delle varie badesse (218), l'elenco delle monache residenti che subisce un evidente incremento nel corso degli anni (219), l'organizzazione e la tipologia delle cerimonie li-

*nedicti et magister Offreducius Gullielmi continemptes et ministri continemptie esculane civitatis*, incaricati da *Berardo equiti Aquavive* nel testamento di vendere la metà dei suoi beni dopo la morte della figlia *Berandisca*, mettevano in vendita una casa posta *infra civitatem esculana in vico plani Sancti Libertini* e altre proprietà alle Piagge, compresi alani e falconi a *Ylario Guerrini, equiti Gualterio Aquavive e Nicolao Partenonis*, cfr. sopra nota 170.

(213) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 22 (1225), perg. 23 (3 marzo 1226), perg. 30 (16 gennaio 1229), si tratta di un personaggio legato all'«ospitalità» nel territorio di Ascoli, cfr. M.E. GRELLI, *Ordini ospitalieri e militari lungo la via Salaria nel territorio ascolano in età medievale*, p. 242.

(214) Si tratta di un precone comunale; per un probabile rapporto con un tale *Nembroctus* tristemente noto al vescovo di Ascoli Marcellino Pete, si veda M.E. GRELLI-A. ANSELMI, *Il vescovo Marcellino Pete e Federico II*, p. 93.

(215) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 4 (dicembre 1231- febbraio 1232, *Palmerius, consul mercatorum* disponeva la vendita di tre quinterni delle «Istitutiones» dopo tre bandimenti); perg. 10 (5 luglio 1251, il console dei mercanti *Gentilis Loterii* emetteva sentenza per la vendita di una casa).

(216) ASA, ASAM, Cass. X, perg. n. 17 (26 luglio 1293).

(217) ASA, ASAM, Cass. VIII, perg. 36 (19 ottobre 1276); Cass. IX, perg. 2 (21 febbraio 1280), perg. 9 (20 dicembre 1283).

(218) Dai documenti si desume che dal 1028 al 1080 resse il monastero la badessa *Odoisa*; dal 1101 al 1109 la badessa *Doda*; dal 1109 al 1150 la badessa *Raimberga*; dal 1150 al 1176 *Sophia*; dal 1176 al 1187 la badessa *Annelda*; dal 1187 al 1189 *Lisabene, Almelgarda o Remengarda*; dal 1189 al 1194 la badessa *Dasdamia*; dal 1194 al 1199 la badessa *Marsibila*; dal 1200 al 1240 *Altigrima*; dal 1240 al 1250 la badessa *Humelda-Humelia*; dal 1250 al 1271 la badessa *Illuminata*; chiuse il XIII secolo la badessa *Angela*.

(219) ASA, ASAM, Cass. III, perg. 11 (1218), dall'atto si desume il nome di tre monache vicine alla badessa *Altigrima* si tratta di *Aldruda, Sophia e Geberga*; Cass. IV, perg. 26 (13 aprile 1236), accanto ad *Altigrima* compaiono *Ysabella, Aldruda, Margarita, Brigida, Angelilla, Sophia, Andrea, Angelica*; Cass. V, perg. 5 (9 gennaio 1241), accanto alla badessa *Humelda* sono presenti: *Isabella, Suffia*

turgiche officiate durante le consacrazioni, gli uffici celebrati per i benefattori (220), la devozione a S. Emidio (221), a S. Michele Arcangelo e a S. Chiara (222), il tipo di omaggi a cui sono sottoposti i vassalli che ricevono benefici *in feudum* (223): oltre alla contribuzione in moneta corrente si tratta di prestazioni di manodopera, *angarilias ad campum et ad vineam et facere*

(Sofia), *Brigida, Andrea, Chrispina, Antonia, Aldruda, Francisca, Cecilia, Columba, Agnessa, Agatha, Batvora, Catarina, Scolastica, Illuminata e Sybilis*; Cass. VI, perg. 12 (8 ottobre 1251), accanto alla badessa *Illuminata* sono nominate *Ysabella, Sophia, Iacoba, Obediente, Barbara, Paula, Scolastica, Cecilia, Andrea, Agatha, Colomba, Mathia, Iohanna, Margarita, Agnese*; Cass. VII, perg. 28 (12 dicembre 1269), accanto alla badessa *Illuminata* sono presenti: *Magdalena, Cristiana, Philippa, Thomasia, Iohanna, Sophia, alia Iohanna, Caterina, Obediens, Agnesa, Clara, Iacoba*; Cass. VIII, perg. 17 (10 aprile 1273), accanto alla badessa *Angela* sono nominate: *Cecilia, Madalena, Obediens, Cristina, Iohanna, Iacobba, Philippa, alia Iohanna, Francisca, Umelia, Iohanna, Annessa, Iacoba, Catarina, Francisca, alia Iohanna, Lucia, Margarita, Scolastica, domina Mathia, domina Paula, domina Thomasia, domina Clara, alia Iohanna, domina Andrea, Angela, Humile*.

(220) ASA, ASAM, Cass. XXIX, perg. 1 (tempo incerto, tabella degli obblighi di sacrestia).

(221) Nell'agosto del 1203, durante l'interdetto decretato da Innocenzo III contro la città di Ascoli che si era schierata a favore di Marcovaldo, i *populares innocenziani Rainerus, Leto, e Leonardus* si riunirono con l'archipresbitero della chiesa cattedrale di Ascoli Cataldo, per consacrare la chiesa restaurata in onore di Sant'Emidio a Folca, nel feudo di Ceresia, proprietà del monastero di S. Angelo Magno di Ascoli. Si tratta della riedificazione della *cella sancti Emigdii*, anticamente di proprietà farfense: cfr. *Liber largitorius vel notarius monasterii Farfensi*, a cura di G. ZUCCHETTI, I, Roma 1913, docc. 31-32 (anno 864), p. 49; doc. 330 (anno 967), pp. 183-184, dove un'*ecclesia sancti Mindii cum cella et orto ante ipsam ecclesiam* era collocata nel territorio furconino. Il miracoloso evento della guarigione di un cieco nato, avvenuto nel marzo 1180, costituisce la giustificazione della ricostruzione della *ecclesiam sancti Emigdii de Folca*, poichè *conculcatam et destructam I populares* presenti promettevano di offrire *oblaciones vivorum et mortuorum et oblaciones in pasca et natale et in festo omnium sanctorum et sancti Emigdii et [...] tres libras et vias et pasqua et aquas et molendinum*. Gli atti datati 1202, 1203 e 1208 documentano la generosità dei fedeli a favore del luogo e confermano la diffusione del culto emidiano in città e nel contado ascolano fin dal IX secolo (ASA, ASAM, cass. III, perg. 3).

(222) Sin dal primo documento conservato nell'archivio (1028) il censo annuo doveva essere pagato o saldato nel mese di maggio in *missa Sancti Angeli aut in ipsa octava*, ASA, ASAM, Cass. I, perg. 1; lo stesso valeva per il pagamento dei censi nei secoli successivi. Nella seconda metà del XIII secolo papa Alessandro IV intervenne a favore del monastero per concedere indulgenze ai fedeli che si fossero recati in chiesa nelle festività dei Santi Angeli *et beate Clare virginis* e nei giorni successivi; ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 32, 32a; A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia (dal 1244 al 1300)* p. 98; cfr. sopra, note 91, 93, 95.

(223) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 34 (1 settembre 1238).

*septimam de maioribus personis, spallam et lonzam carniū porcinarum*, barili di mosto, focaccia, *tortella facta trium pullorum cum ovis, adipre, pigere vel cimino*, come ho dimostrato recentemente al convegno «La cucina dello spirito» il 21 luglio 2008 (224), *guastella* (225), *pastuczia* (pastuccia) (226) e denaro *pro incenso* (227) etc.

#### *La produzione culturale e le tracce di una lunga serie di scelte artistiche*

Tra gli aspetti degni di nota mi limito a segnalare l'elenco di arredi e di beni mobili assegnati al monastero con i testamenti, che offrono un interessante spaccato dinamico di attitudini ed interessi; il riferimento agli interventi fatti a van-

(224) TORTELLA, G. DI CATINO, *Il regesto di Farfa*, vol. V, p. 329.

(225) GUASTELLUS, *Placenta, panis delicatior*, Gall. Gateau., DU CANGE, *Glossarium Mediae et infime latinitatis*, IV Band, Graz 1954, p. 126; *Wastellus, panis delicatior, vel placenta species, nostris Gateau. Ita forte dictus a Saxonico Wistel, tegulum, tegmen; est enim wastellus, panis in cinere tectus, cactus. Picardi etianum watel, eiusmodi panes vocant [...]*, DU CANGE, *Glossarium Mediae et infime latinitatis*, IV Band, p. 126.

(226) PASTUCIA, *panificium carne aut alio edulio fartum*. Gall. *Pasté, Charta ann. 1221 Tom.1. Hist. Cassin.* pag. 317. col. 1: *In Quadragesima sex panes et duas Pastucias, et in festo sancte Mariae sex panes et duas Pastucias, et in festo sancte Maiiae sex pane et duos pullos, etc.*, DU CANGE, *Glossarium Mediae et infime latinitatis*, VI Band p. 205; o PASTISSUS, *Ibidem*, p. 205; nella tradizione popolare picena la «pastuccia» è una torta salata realizzata con sangue di maiale e farro, speziata con pepe, buccia d'arancia e aglio coperta con la «ratta» di maiale e cotta alla brace sopra e sotto, la ricetta mi è stata fornita da persone molto anziane che conservano memoria della preparazione di tale pietanza.

(227) ASA, ASAM, Cass. IV, perg. 19 (5 agosto 1235), perg. 21 (1 settembre 1235); Cass. V, perg. 3 (3 settembre 1240), perg. 12 (14 agosto 1241): *Benevenuto filius olim Iohannis Petri Ade* dichiarava ciò che doveva fare e prestare *pro debitali servitio et pro tenimento beneficio ut conquisito che teneva in plagis et in pertinentiis*: ogni anno, durante la vendemmia: *unum barile musti et annuatim duas pastucias in quadragesima et annuatim in mense ianuarii medietatem unius galline et medietatem unius guastelle pro commestione ianuari et annuatim operam ad campum et ad vineam et angarilias ad Firmum et ad Ceresiam et de tertio in tertium annum medietatem unius denarii, trium vulterraneorum vel alterius monete que tantum valeret [...]* invece per un altro «tenimento» Benvenuto di Giovanni di Pietro di Adamo *pro debitali servitio* era tenuto a dare *de tertio in tertium annum in nativitate Domini tre partes unius spalle lonze porcine et tres partes unius [...] tortelle in festo sancti Michaelis, de tertio in tertium annis in vendemmis unum barile musti et tres partes unius fascii palorum de mense martii [...]* sub pena duarum unciarum auri.

taggio delle chiese sottoposte alla cura del monastero (228); in particolare il riferimento al monastero (229) e alla chiesa di San Michele Arcangelo: la prima citazione di questa nei documenti si ha solo a partire dal 1160 quando è nominato *Giso Rainerii qui est preordinatus ecclesie Sancti Michaelis Arcangeli* (230), negli atti precedenti invece è menzionato solo il monastero. La badessa Illuminata nel 1251 probabilmente decise di allargarla e ingrandirla infatti tredici libbre di monete di Volterra ricevute da una vendita sono espressamente destinate *in utilitatem et meliorationem ecclesie monasterii Sancti Angeli* (231); la badessa Antonia ne concluse i lavori nel 1292 (232). È certo che la badessa Altigrima fece realizzare una campana grande per il campanile della chiesa nel 1218 (233). Alla torre campanaria di S. Angelo Magno si riferiscono quattro oculi decorati, ora conservati nel lapidario del Comune di Ascoli, di fattura ascrivibile al XII secolo (234). Sopra la volta del presbiterio della chiesa di S. Angelo Magno, sulle pareti dell'antica cupola, sono ancora oggi visibili i primitivi affreschi databili ai secoli XI-XII. Le figure rappresentano otto profeti ritratti come figure ieratiche di vecchi nell'atto di esibire rotoli scritti, che Luigi Leporini attribuiva ad un buon conoscitore dei modelli paleo-cristiani e ravennati, aperto alle suggestioni della tradizione benedettina (235).

(228) ASA, ASAM, Cass. IX, perg. 12 (1 aprile 1286, traslazione di S. Pietro a Roncone dentro il *castrum* in Montelparo, in un oratorio preesistente).

(229) Cfr. sopra nota 43.

(230) ASA, ASAM, Cass. II, perg. 14 (17 maggio 1160).

(231) ASA, ASAM, Cass. VI, perg. 12 (8 ottobre 1251).

(232) Da una targa in travertino collocata in alto a destra della facciata della chiesa di Sant'Angelo Magno si apprende che nel 1292 fu realizzato un intervento sull'edificio ad opera della badessa Antonia: *H OP FCM | E ANO | MC-CLXXXII TPE | ABBATIS | SE ANTONIE (hoc opus factum est anno domini millesimo ducesimo nonagesimo secundo tempore abbatisse Antonie)*.

(233) Da un documento del 1218 si apprende dalle parole della badessa Altigrima stessa che ricevette *in pretium duas uncias auri pro utilitate ecclesie scilicet pro negotio campane magne quam eidem ecclesie fieri feci*, ASA, ASAM, Cass. III, perg. 11 (1218).

(234) F. CAPPELLI, *La cattedrale di Ascoli nel Medioevo*, pp. 427-436.

(235) L. LEPORINI, *Ascoli Piceno. Guida artistica illustrata*, Ascoli Piceno 1955, p. 124; S. PAPETTI, *I profeti di S. Angelo Magno. Gli importanti affreschi romanici nel sottotetto della chiesa ascolana*, in *Flash*, XV (1994), n. 197, pp. 32-33; cfr. C. MARIOTTI, *Il monastero e la chiesa di S. Angelo in Ascoli*, pp. 23-29.

## APPENDICE

## I

1028 aprile Ascoli

*Domina Odoisa, venerabile badessa del monastero di San Michele Arcangelo di Ascoli, con il consenso di Ansaldo consorte, concede con contratto di pestraria ad Adamo, Giovanni, Lupone, Benedetto ed altri uomini ed ai loro discendenti fino a terza generazione maschile una porzione di terreno sita in località gualdo di Ceresia di proprietà del monastero, con l'impegno di lavorarla e pagare un censo annuo.*

Originale, inedita, Sant'Angelo Cass. 1 Perg. 1.

† In dei nomine manifesta causa est qualiter bos domna odoisa beberabilis abbatissa de monasterio Sancti michaelis argangelis quod edificatus est in iussta mura cibitatis asculala bos suprascripta abbatissa et propria bestra bona boluntate una cum boluntate et per consensum ansualdi qui est consorte de suprascripto monasterio vos suprascripta abbatissa concedistens per escritum prestatie aliqua de rebus Sancti bestri monesterii nobis adammi et ioanni et luponii et benedicti, et Letoni, et Sassonii, et marcotii, et petri et ad filii vel a nepotibus nostris et usque in tertia nostra ieneratione et maculina legitima preferita idest ipsa res infra territorio asculano in lloco qui dicitur qualdum ceresu quod est terra per mensura duocentam adunata et abet finis da capo fine terra de suprascripto monasterio remansit de pede fines terre et terra a suprascripto monasterio remansit et de uno lato fines terra et terra que suprascripto monasterio remansit et de alio latere fines rauro de ceresa et terra que suprascripto monasterio remansit, ipsa suprascripta res cum omnia quod supra se aberentem in integrum sic in integrum concedistens bos suprascripta abbatissa nobis a suprascripti et a suprascripta nostra ieneratione in tali bero tinore ipsa suprascripta res non bindendi nec donandi nec cumcambiandi nec per nullum argumentum a suprascripto monasterio sutraendi ad nisi ad laborandum et ad esfrutiendum et a proprietatem de suprascripto monasterio gubernandi et de ipsu usufrugibus terre quod dominus per omnem annualiter nobis et sin dederit faciamus quitquit boluerimus sine omnem calunnia et censum persolbere vel dare debeamus nos suprascripti vel a suprascripta nostra ieneratione per ipsa suprascripta res per omnes singulos annos in mense madio in festibitate Santi Angeli aut in ipsa octaba denari duodecim inter cera, et argentos a suprascripto monasterio donemus seu per nos vel per missos nostros, per ea bero racione dedistens vos suprascripta abbatissa ipsa suprascripta res per qua dedimus nos suprascripti de nostra mobilia balientem solidos quadraginta quod suprascripta abbatissa cam suprascripto ansualdo rece-

pistens et ad opus de suprascripto monesterio misistens in restauratione qua tale fuit vestra conbenientia, et nos repromictimus, et obligabimus nos suprascripti adammo et ioanni, et leto et lupo, et benedicto, et sasso, et marco, et petri vel suprascripta nostra ieneratione bobis a suprascripta abbatissa vel a posterisque successores vestras si nos sic non fecerimus et sic non obserbaberimus quomodo superius scricturn est nos suprascripti vel suprascripta nostra ieneratione quali de nostris culpabilis aparuerit componamus solidos quadraginta franciseos vobis suprascripta abbatissa vel a posterisque sucesore vestras qua tale stentis inter nobis conbenientia actum in asculo qui bero anc scriptum precarie istus scriisit ego rofredus iudices et notarius de rogo de suprascripti qui me scribere rogaberunt ab incarnatione domini nostri ieshu christi sunt anni mille bicesimo octtabo et mense aprilis per indictione quintadecima.

Sinnu manum de suprascripti in ac precaria a nos facta fieri rogaberunt et sinnum crucis fecerunt

† sinnum manum raimundi testem sum rogatus a suprascripti subscripsi manibus meis

† sinnum manum ledessi testem sum rogatus a suprascripti subscripsi manibus meis

† sinnum manum arduini testem sum rogatus a suprascripti subscripsi manibus meis

ST

## II

Anno 1067 20 marzo

*Bernardo vescovo di Ascoli conferma alla badessa Doelberga ed alle monache di Sant'Angelo il diritto di decimazione su uomini e beni già detenuti, e concede altre giurisdizioni pertinenti alla chiesa.*

Originale, inedita, Sant'Angelo Cass. 1 Perg. 2 (Tomo I, Scrittura I, p. 1).

† In nomine sancte et individue trinitatis Domini, ab omnibus incognitum non est sed a pluribus est manifestum qualiter ego dominus Bernardus secundus sancte esculane ecclesie episcopus non immemor de domini pietate ac prosperitate sancte ecclesie, odierna die propria mea bona voluntate una cum voluntate et per consensum de preordinatis sacerdotibus vel canonicis meis qui preordinati sunt in officio predicti episcopii ego pre prabatus episcopus pro redemptione et absolutione anime mee seu successoribus meis concedimus et confirmamus omnem ipsam decimationem de ipsis hominibus, quod sancto angelo infra civitatem et

de foris et in ipsa pinea, et in ipso marino, et in ipse plaie, et in cerasie habet, et de omnibus hominibus que ad predictum monasterium pertinet, que illi non fuerunt usi dare neque ad episcopatum neque ad nullam ecclesiam, sed ego suprascripto dominus episcopus acquisivi non pugnando sed tamen predicando concedo suprascripto episcopus in ipso monasterio sancti michaelis arcangeli quod edificatum est intus infra civitate esculana, et tibi domna doelberga abbatissa et ad tuas successores, et ad ipse monache que modo vel in antea preordinate sunt in servitio sancti angeli et regulam sancti benedicti custodiunt. Concedimus et confirmamus ego suprascripto episcopus pro anima mea et pro anima de successoribus meis in tali timore omnem ipsam suprascriptam decimationem in ipso suprascripto monasterio sancti angeli et ad vos suprascripta abbatissa et ad suprascripte monache dedi ego suprascripto episcopus in tali timore quod vos suprascripta nec successores vestras non habeatis licentiam non vindendi, nec donandi nec concambiandi neque per beneficium per nullum ingenium in aliterius potestate dandi nec alienandi sed omni tempore in ius et potestate de predicto monasterio et de predicta abbatissa et suprascripte monache, qui ibi fideliter deserviunt et de ipsis frugibus quos dominus annualiter vobis exinde dederit scilicet de ipsa decimatione deintus et de foris faciatis quicquid volueritis ad utilitatem ipsius ecclesie et vestre sine omnia calumnia et censum solvere ac dare debeatis vos suprascripta abbatissa vel successores vestras annualiter in mense augusto in assumptione sancte marie aut in ipsa octava candela una ad suprascripto episcopo seu per vos seu per missos vestros. Pro ea vero ratione dedi ego suprascripto episcopus ipsam suprascriptam decimationem ad suprascripto monasterio, et ad suprascripta abbatissa vel successores suas et ad supra scripte monache et ancillis ancillarum dei in perpetuum. quod ego suprascripto episcopus vel successores mei debemus habere orationem vestram et ut audire mereamur Christi Domini vocem: Venite benedicti patris mei possidete paratum vobis regnum quod vobis constitutum est ab origine mundi. Quamquidem si ego, aut successores meos vel quislibet persona, quod dominus avertat calliditate commotus, aut cupiditate preventus ea que superius scripta suo temerario sumptu violare presumpserit, et si illi non dederint ipsam decimationem sicut mihi dederunt omni anno anatema sit et cum iuda proditore ac cum illis qui dixerunt domino deo recede a nobis inavernis ignibus crucientur et penam solvere cogantur bisantios mille medietatem in camera regis et medietatem in predicto monasterio et post penam solutam scriptum hoc maneat inconvulsum. si vos suprascripte in servitio dei manebitis et habitationem predicti monasterii observaveritis et quomodo superius legitur. Hoc factum est adstantes clero et populo cunctis laudantibus anno dominice incarnationis millesimo sexagesimo septimo. indictione quinta et mense martio die vigesimo feliciter. Petrus notarius scripsit et subscripsi domno Bernardo episcopo iubente.

† Ego Bernardus secundus esculanus episcopus suprascriptus anc precaria me facta et firmata manibus meis subscripsi.

† Ego adalbertus archidiaconus consensi et manibus meis subscripsi.  
 † Ego Simeone teste sum rogatus ad suprascripta et manibus meis subscripsi  
 † Petrus archipresbiter consensi manibus meis subscripsi.  
 † Ego sigiardus primicerius consensi et manibus meis subscripsi.  
 † Ego iohannes custos ecclesie consensi et manibus meis subscripsi.  
 † Ego adolerius sacerdos consensi et manibus meis subscripsi.  
 † Ego chonus presbiter consensi et manibus meis subscripsi.  
 † Ego Simeone teste sum rogatus ad suprascripta et manibus meis subscripsi  
 † Ego andrea teste sum rogatus ad suprascripta et manibus meis subscripsi  
 † Ego paganus teste sum rogatus et manibus meis subscripsi

ST

III

Anno 1080 in maggio

*Giovanni del fu Azzolino con il consenso del presbitero benedetto suo fratello e cono del fu Trisei col consenso dei fratelli, Lupo del fu Lupone e Azzolino figlio di Giovanni vendono a Benedetto del fu Giovanni Gastaldo alcune proprietà ricevute in eredità inter infra civitate Asculana, vocabulo sutto ipsa Torreccella.*

Originale, inedita, Sant'Angelo Cass. 1 Perg. 3 (Tomo I, Scrittura II, pp. 3-4).

In dei nomine ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi sunt anni millesimo octogesimo et mense madius pro indictione tertia. Ideo constat nos iohannes filius quondam aczolini cum consensum et per parabola benedicti presbiteri germano meo et ego benedicto filius simeoni qui supervocatur malale et ego cono filius quondam tresei cum consensum de germani mei et ego lopo filius quondam loconi et ego aczolino filius quondam iohanni odierna die propria nostra voluntate bindedissemus adque bindebimus et per presentem tradebimus adque investivimus ad proprietatem tibi benedicto filius quondam iohanni gastaldo vel ad tuis ereditibus ad proprietatem possidendum oc est aliquot de rebus proprietatis nostre de suprascripti pluribus quod nobis obenit in ereditatem de ex iura parentum et est ipsa res infra terretorio asculano il locum quod dicitur intra infra civitate asculana vocabulo sutto ipsa torrecella quod est terra per mensura starium unum et duo sedimina de molina adunata et abet finis da capo fine terra de cosortibus nostris filii dodoni targari et da pede et de uno lato fine terra nostra de suprascripti que nobis remansit cum consortibus nostris et de alio lato fine terra et fine albio de flubio castellano. Infra iste predicta finis imprenominatum locum istum suprascriptum starium unum de ipsa suprascripta terra cum suprascripte duo

sedimina de molina et cum omnia que infra se vel que supra se abentem in integrum sic in integrum bindebimus et tradebimus nos suprascripti ista suprascripta terra et suprascripte duo sedimina de molina tibi ad suprascripto benedicto vel ad tuis eredi bus ad proprietatem possidendum et unde impro ista suprascripta nostra bindictione recepimus impreto nos suprascripti da te suprascripto benedicto de tua fatiga per qua consentistis vos et collegistis nos in tua furma et in tuum labore quod qua dedimus nos ista terra tibi ad suprascripto benedicto quia tale fuit nostra convenienza ab odiernum die abeatis et teneatis et possideatis tu suprascripto benedicto tuisque eredi bus ista suprascripta nostra vindictione ad vestram proprietatem sine omnia calumniam et si quis vero contraire voluerit et oc repromittimus et obligamus nos suprascripti iohanni et benedicto et coni et lopo et aczolino cum consensum de consortibus nostris vel nostris eredi bus tibi ad suprascripto benedicto vel ad tuis eredi bus ut si colibet tempore ista suprascripta nostra vindictione quesierimus rem movere vel causare presumserimus aut aliqua causatione contra ac cartula ista mittere quesierimus aut sit de qualibet omine defendere vel antistare non potuerimus aut non voluerimus nos suprascripti iohanni et benedicto et coni et lopo et aczolino vel nostris eredi bus vel ducla et meliorata ista suprascripta nostra vindictione ac convenientia restituamus supra estimatione tibi ad suprascripto benedicto vel ad tuis eredi bus ibidem in ipso loco vel vocabulo et cartula ista omniumque tempore in sua permaneat firmitate actum in asculo que vere ac cartula scripsit ego albertus notarius es rogo de suprascripti qui me scribere rogaverunt feliciter.

† ego iohanni et ego benedicto et ego coni et ego lopo et ego aczolino cum consensum de consortibus nostris ac cartula rogabimus et confirmabimus et suprascripsimus

† ego iohanni et ego masso filius petri et ego aczolino filius perboni in ac cartula testes sumus rogati et suprascripsimus

ST

IV

Capitoli e costituzioni *statuta* del castello di Ceresia, 8 e 11 febbraio, 12 settembre 1280.

Originale, inedita

ASAP, ASAM, cassetto IX, perg. 1. Mm 432x516, pergamena in buono stato di conservazione. Sul retro, al centro, ci sono due segnature: A CE, n. 1 e n. XXXVI, 2°, con la dicitura: "Ceresia 1280 8 Febbra-ro", più tarda, di altra mano; nel margine inferiore c'è un regesto latino:

*Statuta castri Ceresie sub dominio S. Angeli Magni de Asculo.* La pergamena è suddivisa nel senso della lunghezza in due parti. I capitoli introdotti dagli *Item* evidenziati sono disposti su due colonne. Copia del XVIII in tomo I, pp. 435-438, scrittura CCLVII (inedita).

† In dei nomine amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo, indictione octava et die octavo mensis februarii, tempore pontificatus domini Nicolai pape tertii. Congregata universitate castri de Ceresia infra dictum castrum more solito inter eos, que quidem universitas et homines dicti castri, unanimiter et concorditer, respondentes alta voce et dicentes, acceptaverunt et ratificaverunt capitula infra scripta facta per dompnum Matheum clericum et sindicum monasterii Sancti Angeli maioris de Esculo et per consiliarios homines dicti castri videlicet dompnum Johannem, dompnum Brunorium, dompnum Matheum, dompnum Trassurum, dompnum Clementem, Petrum Ayfredi, Palmerium Ursi, Guirrerium Johannis et Johannem Berardi. Presentibus dompno Raynaldo Pascalis, Clodio Gualterii Racobei de Rocca, Marco Bartholomei Leonardi, Meliore Jacobi Symeonis et Synibaldo Benedicti de castro Tresei, testibus rogatis qui fuerunt.

In dei nomine amen. Hec sunt Capitula et Constitutiones facta et facte per dompnum Matheum et consiliarios supradictos. In primis videlicet ad honorem et reverentiam Dei onnipotentis et Gloriose Virginis Marie Matris sue. Constituimus et ordinamus quod nullus sit ausus dicere verba iniuriosa et blathemie de Deo onnipotente et Gloriosa Matre eius et qui contra fecerit, qualibet vice, solvere teneatur et debeat quinque sollidos vulterraneos.

Item quod nulla persona sit ausa dicere alicui persone revalgosum et traditorie sive proditorie et unitum et qui contra fecerit, qualibet vice, puniatur in quinque sollidos vulterraneos et solvere teneatur.

Item constituimus quod quecumque persona dixerit puttana vel meretrix et verbum inhonestum mulieri nupte solvere teneatur, pro qualibet vice, quinque sollidos vulterraneos.

Item, pro conservanda pace et statu pacifico dicti castri, constituimus quod quecumque persona fecerit insultum irato animo alicui persone ante domum suam et ubique cum armis, qualibet vice, solvere teneatur decem sollidos vulterraneos et sine armis tantum quinque sollidos vulterraneos.

Item constituimus quod si quis extraxerit sanguinem alicui persone cum armis solvere teneatur viginti sollidos et sine armis solvere teneatur et solvat quinque sollidos vulterraneos.

Item constituimus quod quicumque dederit pugnum vel alapam seu

calcem vel quocumque modo iniecerit manus in personam alicuius seu ad percussionem alicuius, irato animo, solvere teneatur et solvat quinque *sollidos vulterraneos*.

Item constituimus quod quicumque verberaverit aliquam personam cum armis vel sine armis quod dubium videatur de persona et periculose solvere teneatur, pro omni die patienti non potenti laborare, expensas et dampna quas fecerit in medico pro suo salario et que passus fuerit et etiam bannum superius constitutum solvere teneatur et debeat.

Item quicumque commixerit adulterium cum uxore alicuius, probato tantum per famam publicam decem *sollidos vulterraneos*.

Item si quis rapuerit vel corruperit aliquam puellam, non merentem et decentem sibi pro uxore, quod solvere teneatur et solvat eidem, pro iniuria ipsa, quinque libras vult. et pro banno viginti *sollidos vulterraneos*.

Item quod si quis rapuerit et desponsaverit aliquam puellam indecentem sibi vel corruperit eam, sine voluntate parentum si hauberit, vel consanguineorum propinquiorum, eam ducere teneatur in uxorem sine dote de suo esse.

Item, ad conservanda bona omnium hominum, constituimus quod quicumque abstulerit et furtive acceperit vel domum seu palearium alicuius fregerit, aliquid rapiendo, dampnum emendet patienti et pro banno solvat decem *sollidos vulterraneos* probato dampno quod fecerit dampnum, et credatur sacramento patienti de quinque et usque in quantitatem quinque *sollidos vulterraneos*.

Item quod quicumque fregerit et intraverit clausuram et possessionem alicuius seu furtive acceperit, vel exportaverit de rebus ibidem stantibus, dampnum emendet patienti et domino possessionis et credatur patienti suo sacramento usque in quantitatem quinque *sollidos vulterraneos*.

Item constituimus quod quicumque fecerit aliquod incensivum, seu ignem proiecerit, sive auxerit in domo vel paleario aut in blado vel feno aut palea alicuius dampnum emendet patienti secundum suam estimationem probatam per publicam famam et pro banno solvere teneatur et solvat centum *sollidos vulterraneos*.

Item constituimus quicumque dampnum fecerit in hereditate alicuius et in arboribus fructiferis cum ferramentis dampnum emendet patienti et credatur patienti suo sacramento usque ad quantitatem quinque *sollidos vulterraneos*, probato per accusatorem quod fecerit dampnum

et solvat pro banno quinque *sollidos vulterraneos* et similiter pro arbore infructifera solvat quinque *sollidos vulterraneos*.

Item constituimus quod si bos, asinus, iumentum, equus, capra, pecudes seu porcus alicuius intraverit in possessionem alicuius vel in blada dampnum reddendo, dampnum emendet patienti et credatur sacramento eius in quantitatem quinque *sollidos vulterraneos* et solvat pro banno, pro omni bestia prenominata, unum vulterraneum. Scilicet: pro bove, equo et asino, et pro omni capra, pecude et porco unum ovum.

Item constituimus quod castellanus vel iudex et preco, facti per monasterium Sancti Angeli et nuntii seu procuratores dicti monasterii, possint et liceat eis ponere bannum quinque *sollidos vulterraneos* cuilibet persone, pro qualibet re notoria ipsis et etiam pro custodia dicti castri.

Item constituimus quod quicumque accusatur vel accusatus fuerit coram officialibus dicti monasterii vel nuntiis vel confessus fuerit solvere teneatur pro veritate quam dixerit medietatem supradictorum bannorum tantum.

Item constituimus quod si quis fecerit iniurias supradictas versus aliquem officialem duplum dictorum bannorum solvere teneatur.

Item quod omnia supradicta banna poni et accipi possint et debeant per nuntios dicti monasterii seu castellanum vel iudicem aut preconem et summarie congesta et fieri debeant et possint per ipsos sine scripturis, ac cognoscere et inquirere sine accusatione et quod omnia supradicta facere possint et cognoscere et accipere banna supradicta sine sententiis et sollempnitate iuris, supradicta habita per confessionem incusatorum seu per testes incusantium.

Item constituimus quod iudex castellanus seu officialis constitutus a monasterio possint cognoscere causas civiles sine libellis et scripturis et sollempnitate iuris, et credere actori usque in quantitatem duorum *sollidorum* suo sacramento et procuram confitentium facere et ponere terminum X dierum et finitis X diebus dare tenutam et finem facere et in fine quinquaginta dierum dare licentiam creditori de vendendo tenutam et quantitatem suam et expensas in se retinere et superfluum restituere et dare reo debitori et hoc volumus fieri et observari.

Item quod supradicti officiales accipere debeant, a qualibet parte in contestatione litis, pro salario ab utraque parte in causis civilibus et criminalibus sex *vulterraneos* per libras et quod ipsi officiales facere et diffinire possint supradicta summarie ut supra dictum est, secundum certitudinem per confessionem rei vel per testem unicum usque in quantitatem XXX *sollidorum vulterraneorum*, probando deinde per duos testes probata causa.

Item quod dicti officiales possint facere dari tenutam actori debitoris rei contumaciter absentantis requisiti per preconem, recepto sacramento ab actore se iuste petere a decem sollidis vulterraneis et in fine quinquaginta dierum liceat vendere uti supra.

Que omnia et singula supradicta, approbata et lecta fuerunt coram hominibus castri Ceresie, congregati ad parlamentum in palatio castri destructi.

Eodem anno mense et indictione supradictis et die undecimo februarii. Presentibus Meliori Iacobi Symeonis, Marco Bartholomei Leonardii et Synibaldo Benevenuti Compangionis testibus rogatis et aliis.

Item constituimus quod quicumque collegerit fructus alicuius possessionis et arboris communis sine consorte suo et voluntate consortis eius recepta, emendet in fructus et restituat secundum suam extimationem, probando suo sacramento usque in quantitatem quinque sollidorum vulterraneos et cum uno teste usque ad viginti sollidos vulterraneos et solvat pro banno quinque sollidos vulterraneos.

Item quicumque posuerit penam alicui, ex parte curie, illicitam et sine iure, ipse tantum ponere teneatur ipsam penam et cui imposita fuerit absque iure et illi pene non teneatur et pena imponi possit usque ad X sollidos.

Item quicumque steterit in possessione alicuius post penam sibi impositam ab illo cuius fuerit possessio, seu a preconem castri, ipsam penam solvere teneatur.

Item constituimus quicumque nuntius fuerit et ambaxiatam fecerit, pro communi utilitate, habeat et solvatur ei pro qualibet die, de communi pecunia, duodecim vulterraneos pro suo salario et labore.

Item constituimus quod quicumque invenerit animalia in possessione sua dampnum sibi reddendo quod sibi ducere animalia, et etiam quod gallari ordinandi tempore eorum sit: a kalendis maii usque ad festum Sancti Michaelis accipere possint banna superius scripta de animalibus entrantibus in possessionem aliorum.

Eodem supradicto anno et indictione et die tertiodecimo septembris, congregata Universitas de castro Ceresie in campo de Civitonico dicti monasterii, in capite campi, voce preconia, congregati ipsi homines dicti castri et de Cornellis et de Rigu Lame, unanimiter et concorditer voluerunt et constituerunt quod omnes pene que ponentur alicui per iudicem preconem vel per nuntios monasterii vel alterius persone ad hoc constitute, videlicet per guardiam castri et pignera guerra facienda, de die et nocte, deveniant in communi et pro communi eorum utilitate,

secundum quod videtur iudicibus et consiliariis eorum, supradicta et singula omnia acceptando, ut superius dictum est, et quod omnia que fiunt per iudicem eorum presentem et futurum, ut moris est, in contracta ratificaverunt et acceptaverunt. Presentibus fratre Systo Alberti converso Sancti Angeli, Iacobo Martini, dompno Michaelae, Francisco Iohanne de Cornellis, dompno Brunorio, dompno Francisco de Ceresia et Iacobo Bonafidei et aliis testibus.

Que omnia et singula supradicta ego Thoma Iacobi de Esculo publicus notarius constitutus, hiis supradictis interfui et rogatus de supradictis, ut superius scriptum est, supradicta scripsi et publicavi et meo solito signo signavi subscripsi.

ST

V

*Atto di soggezione vassallatica di Franciscus Simeonis a Matteo sindaco, attore e procuratore del monastero di Sant' Angelo Magno di Ascoli.*

ASAP, ASAM, tomo I, p. 384, scrittura n. CCXLVI, 19 dicembre 1279, copia sec. XVIII (inedita).

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indictione septima et die martis, nono decimo mensis decembris, tempore domini Nicolai pape tertii, pontificatus eiusdem anno secundo. Breve recordationis qualiter ego Franciscus Symeonis confiteor coram notario et testibus infrascriptis vobis dompno Matheo, syndico, actore et procuratore monasterii Sancti Angeli Maioris de Esculo, recipienti nomine et vice dicti monasterii et conventus eiusdem, habere et tenere a dicto monasterio et a vobis, nomine eiusdem monasterii et domine abbatisse ac conventus eiusdem, videlicet omnia et singula bona mobilia et stabilia que habeo in castro Ceresie et in eiusdem parrochiis et pertinentiis ac districtu et que in futurum ego vel mei heredes in dicto castro et in eiusdem pertinentiis et parrochiis ac districtu habuerimus et acquisiverimus, tamquam vassallus dicti monasterii, confitendo me esse vassallum dicti monasterii pro hiis que habeo in castro Ceresie et in eiusdem pertinentiis et districtu ac parrochiis eiusdem castri. Que omnia et singula supradicta bona ego, dictus Franciscus, propria mea bona voluntate, pro me et heredibus meis promitto et convenio tibi dompno Matheo, syndico prenominato ac procuratori dicti monasterii, recipienti nomine et vice dicti monasterii et domine abbatisse ac dominarum et conventus eiusdem, pro ipsis et earum successoribus ac posteris tenere et possidere sub dominio et fidelitate dicti monasterii et domine abba-

tisse et dominarum ac conventus eiusdem et etiam dare solvere tradere et prestare omnia et singula servitia et facere omnia et singula servitia debitalia et usualia et omnes usantias. Que et quas, ego dictus Franciscus et auctores ac antecessores mei fecimus et facere debuimus ac debemus dicto monasterio vel aliis recipientibus nomine et vice dicti monasterii de iure pro bonis et tenementis que habeo in dicto castro et in eiusdem pertinentiis ac parrochiis et districtu, iurando coram notario et testibus infrascriptis corporaliter ad sancta Dei evangelia, nec non nostra promittendo tibi predicto sindico et procuratori, recipienti nomine et vice dicti monasterii, personas et bona dicti monasterii defendere, gubernare et custodire et omnia et singula iura dicti monasterii, bona fide et sine fraude, toto meo posse et si aliqui alii obesse voluerint tam in personis quam in rebus dicti monasterii, si potuero extorquere et defendere alioquin quam citius potuero, nuntiabo iurando etiam ad sancta Dei evangelia ego dictus Franciscus propria et plana mea voluntate pro me et heredibus meis tibi predicto syndico et procuratori dicti monasterii, recipienti nomine et vice dicti monasterii et domine abbatisse ac dominarum et conventus eiusdem pro ipsis et earum successoribus et posteris videlicet fidelitatem cum omnibus capitulis fidelitatis, tamquam vassallus dicti monasterii pro hiis que habeo in castro Ceresie et in eiusdem pertinentiis, parrochiis et districtu et que in futurum acquisivero vel mei heredes acquisiverint ibidem et hec omnia et singula supradicta promitto et convenio, ego dictus franciscus propria mea bona voluntate, pro me et heredibus meis, tibi predicto syndico et procuratori recipienti nomine et vice monasterii Sancti Angeli predicti et domine abbatisse et dominarum ac conventus eiusdem pro ipsis et eorum successoribus omni tempore firma et rata habere ac tenere ac tendere et observare et contra non facere vel venire per me vel per alios, aliqua ratione vel occasione seu exceptione aliqua, sub pena dupli totius dampni et expensarum quod et quas exinde quocumque modo dictum monasterium habuerit vel fecerit in curia vel extra curiam sollempni stipulatione promissa et sub obligatione bonorum meorum et, pena soluta vel non soluta, rato manente toto predicto contractu. Renuntians in hiis omnibus supradictis et singulis et exceptione doli metus indebite et sine causa huic facto vel persone coherenti et omni alii exceptioni et legum ac decretorum auxilio. Hoc actum fuit infra predictum castrum presentibus fratre Civitonico Stabilis, Iacobo Sciolfi fratelli, Ventura Morici, Longevia, Francisco Luce Berardi et Sanctoro Petri Iohannis et aliis testibus rogati qui fuerunt. Ego Thomasius Iacobi Mathei de Esculo, publicus notarius constitutus, rogatu dicti Francisci, predicta scripsi, subscripsi publicando.